

SOCIETA' ITALCAVE

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

COPIA



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente – Aree Protette – Parco Naturale Regionale “*Terra delle Gravine*” – Protezione Civile – Edilizia Simica - Approvvigionamento idrico

DETERMINAZIONE

N. _____ DEL _____

REGISTRO DI SETTORE N. 6 DEL 13.01.2017

OGGETTO: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi della L.R. 11/2001 e del D.Lgs. 152/2006, relativa all' “*Intervento di ampliamento dell'attività di coltivazione di cave di proprietà delle società Italcave nei Comuni di Taranto e Statte*”

Proponente: ITALCAVE S.p.A

RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO

La Italcave S.p.a., con sede in Taranto alla Via per Statte 600, mediante nota prot. 257/DIR/2014 acquisita al prot.prov.le n° 74127/A del 24.12.2014, ha presentato istanza di V.I.A. per il progetto di cui all'oggetto.

1. Descrizione sintetica dell'intervento - Quadro di riferimento progettuale

Nella documentazione tecnica allegata all'istanza, il progettista afferma quanto sinteticamente riportato di seguito.


Attualmente, la ditta Italcave è già in possesso delle seguenti autorizzazioni rilasciate dalla Regione Puglia:

- Determinazione del Dirigente Ufficio Pianificazione e SURAE n. 58 del 23/06/2011 di Proroga dell'autorizzazione alla coltivazione di una cava di calcare alla località "S. Teresa" del Comune di Statte (Fg. 44 p.lle 11, 14) - "CAVA A";
- Determinazione del titolare P.O. delegato n.76 del 15/09/2008 di Proroga alla coltivazione di una cava di calcare in località "S. Teresa" del Comune di Statte (Fg. 44 p.lle 3, 9, 10, 12) autorizzata ai sensi dell'art. 23 delle NTA del vigente PRAE - "CAVA B";
- Determinazione del Dirigente Delegato n. 60 del 23/06/2011 e Rettifica Provvedimento n. 60 del 23/06/2011 di Proroga dell'autorizzazione alla coltivazione di una cava di calcare alla località "Giardinello-Lariccia" dei Comuni di Taranto (Fg. 175 p.lle 93, 67, 26, 24, 23, 18, 61, 64, 77, 79, 1) e Statte (Fg. 175 p.lle 2, 3, 11 - Fg. 44 p.lle 24, 26, 6, 7) - "CAVA C".

Allo stato di fatto l'area più ad Ovest della Cava C è adibita alle operazioni di frantumazione primaria e secondaria, oltre che alla vagliatura e al deposito del materiale trattato.

La parte più a Nord della Cava C e le restanti aree autorizzate (A e B), rappresentano i fronti di cava pienamente attivi.

La quota altimetrica maggiore all'interno dello stabilimento raggiunge i 63 m s.l.m., mentre quella minore raggiunge circa i 27 m s.l.m.



Le attività lavorative attualmente condotte sono di seguito descritte.

Sul piano estrattivo si tratta di una cava a fossa, coltivata a gradoni di altezza non superiore a 10 metri e profondità definita dal limite imposto dall'Autorità di bacino della Regione Puglia che deve assicurare un franco minimo della copertura rocciosa naturale compresa tra il fondo delle cave e la superficie piezometrica della falda non inferiore a 20 m.

L'attività di estrazione di materiale inerte calcareo destinato all'edilizia e all'industria del cemento della società Italcave S.p.A. si compone attualmente delle seguenti fasi:

1. **Coltivazione del fronte di cava:** tale fase avviene mediante l'utilizzo di esplosivo, previo scotico del terreno vegetale. Mediamente è effettuata una volata giornaliera che interessa un'area di circa 300 mq con produzione di circa 2700 m³ di tout-venant calcareo.

Ogni volata è composta da un massimo di 24 fori distanziati circa 3 m e a circa 3,5 m dal fronte, della profondità massima di circa 10 m.

L'ammontare totale di esplosivo impiegato per ciascun foro è di circa 25 kg. Le cartucce del diametro di 90 mm contenenti l'esplosivo, vengono introdotte in ciascun foro da mina e costipate a seconda che sia una carica del fondo, intermedia o superficiale.

La miccia detonante, che sporge da ogni foro, è collegata ai ritardatori (sistema di detonatori non elettrici - RIONEL) sulla medesima linea di tiro. I ritardatori sono 24 per volata, uno per ogni foro. Viene eseguita, quindi, la preparazione della smorza, collegando con l'apposita pinza di sicurezza un detonatore alla miccia a lenta combustione.

Completa la fase di carica, si dispongono a 500 m dal luogo in cui avverranno le volate, gli operai muniti di bandiere rosse per sospendere il transito di persone e mezzi, costituendo un'area di sicurezza per un raggio di 500 m dalla volata.

A seguito del regolare avvenuto brillamento con l'esplosione di tutte le 24 mine, viene ispezionato il fronte di cava ed eseguito immediatamente il disaggio di sicurezza.

Successivamente si provvede alla distruzione della miccia detonante residua, delle linee di residue, della miccia a lenta combustione residua, degli involucri di cartone bruciandoli e dei detonatori residui facendoli esplodere.

2. **Carico, trasporto e scarico di materiale proveniente dalla volata:** a mezzo pala meccanica gommata il materiale è caricato su dumper che effettuano, utilizzando l'apposita viabilità interna, il trasporto e lo scarico in tramoggia di carico dell'impianto di frantumazione primaria;
3. **Frantumazione e vagliatura primaria:** durante tale fase si ottiene lo stabilizzato naturale (granulometria 0-70 mm) che è stoccato in cumuli e il materiale di pezzatura 70-300 mm che viene inviato a mezzo nastro trasportatore all'impianto di frantumazione e vagliatura secondaria. Sono state completate le modifiche all'impianto di frantumazione primaria con la realizzazione delle nuove linee di produzione della granulometria 30-70 mm (stabilizzato selezionato vagliato) in cui tutti i nastri sono coperti. Nel nuovo assetto dell'impianto viene inviato ad un vaglio di 30 mm il flusso di materiale con granulometria 0-70 mm (la frazione 0-70 mm naturale e quella derivante dallo sgrossatore a rulli posto a valle del frantoio a mascelle) da cui si ottiene il 30-70 mm e lo 0-30 mm, o in alternativa lo 0-70 mm. E' stata inoltre completata la realizzazione delle linee di umidificazione dei cumuli;
4. **Frantumazione e vagliatura secondaria:** il materiale è frantumato, vagliato e stoccato in cumuli nelle seguenti pezzature: sabbia di mulino 0-4 mm; graniglia 5-12 mm; pietrisco 10-20 mm; pietrisco 16-31 mm; pietrame 40-70mm. In funzione delle richieste, dalla miscelazione in proporzioni definite delle varie granulometrie si ottiene lo stabilizzato

selezionato o, mediante la sostituzione della rete ai vagli, si possono anche ottenere altre pezzature per usi speciali;

5. **Carico e trasporto materiale inerte:** A mezzo pala meccanica gommata il materiale vagliato è caricato dai cumuli su camion e, dopo le operazioni di pesatura, è trasportato a destinazione finale.

L'intervento oggetto di VIA consiste nell'ampliamento dell'attività di cava, inteso come estensione dell'attività di coltivazione cava a maggiore profondità e su aree adiacenti - non comprese nel piano di coltivazione già autorizzato - e la rimodulazione dei piani di coltivazione nelle località "Giardinello-Lariccìa" del Comune di Taranto e "S. Teresa" del Comune di Statte.

In particolare, l'area di ampliamento delle superficie di cava, adiacente alle cave già autorizzate, è ricompresa nel Comune di Statte al Foglio n. 44 p.lla n. 13.

L'attività di coltivazione procederà sino ad una profondità di 14 m s.l.m., aumentando di circa 10 metri l'attuale autorizzazione ottenuta dalla Regione Puglia, con aumento del volume di cava da coltivare che raggiungerà circa 27.000.000 m³. Più precisamente si passa dall'attuale volume autorizzato di 24.433.960,00 mc a un volume previsto di 26.717.614,00 mc, con un incremento del 9,34%.

Sono previste 5 fasi operative necessarie a completare i lavori di coltivazione della cava. L'intera attività è stata suddivisa in base alla profondità di scavo, che procederà con gradini di circa 10 metri.

Nel progetto è previsto il recupero ambientale delle aree di coltivazione, al fine di recuperare le condizioni di naturalità preesistenti e a garantire la stabilità dei luoghi e la sicurezza ambientale, evitando situazioni di degrado o inaccessibilità.

Il progetto prevede la realizzazione degli interventi per stralci funzionali, già durante il periodo di coltivazione della cava, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, secondo il principio di cantiere integrato.

E' prevista la semina o piantumazione di specie vegetali autoctone nel rispetto del contesto paesaggistico e ambientale locale.

Inoltre nello SIA è stato individuato il punto di localizzazione del nuovo impianto di frantumazione: si tratta dell'area più a Nord della "Cava C", dove la quota di scavo ha già raggiunto i 27 m s.l.m. e, quindi risulta, secondo il progettista, idonea a contenere cumuli che si sviluppano in altezza e che non recheranno disturbo al paesaggio circostante.

2. Quadro di riferimento programmatico

Dalla documentazione tecnico-amministrativa in atti, si rileva quanto di seguito riportato.

P.P.T.R. - Piano Paesaggistico Territoriale Regionale

Relativamente alle aree oggetto di VIA, ricadenti nel Comune di Taranto, si evince che l'area di intervento non è interessata da beni paesaggistici e da ulteriori contesti. Per quanto concerne le aree oggetto di VIA, ricadenti nel Comune di Statte, le stesse sono interessate da:

- "fiume, torrente o corso d'acqua" iscritto negli elenchi delle acque pubbliche denominato "Fiume Galese" (R.d. 7/4/1927 in G.U. n.125 del 31.05.1927) e da "lama e gravina" denominata "fosso Galese";
- "Bosco ed area di rispetto boschi".

PR.G e P.U.G

A tal proposito il progettista afferma che relativamente alle aree già attualmente destinate a cava, dalla documentazione in atti si evince che le stesse sono interessate dalle seguenti destinazioni di cui al PRG del Comune di Taranto:

- “A1” – E1 Zona di verde di rispetto (per sedi stradali e cimiteri) che riguarda la parte Sud-Ovest del confine della cava non è interessata dalla coltivazione;
- “A5” – E5 Zona di verde agricolo di tipo B (regolato dal D.M. 2 Aprile 1968) che riguarda la restante parte dell’area
- F8 Zona Ferroviaria “B3”

Secondo quanto riportato nel PUG di Statte negli elaborati P.2.3 e P.2.4 del PUG, una parte dei terreni oggetto di studio viene indicata come “*Contesti Rurali da riqualificare e/o rinaturalizzare*”, “*Contesti Rurali Marginali*” e come “*Contesti Rurali a prevalente valenza paesistica*”.

Gli stessi elaborati del PUG riportano la perimetrazione del Bacino di Riordino e Completamento n.99, previsto dal PRAE, che “*individua gli ambiti più favorevoli per lo sviluppo dell’attività estrattiva in cui consentire la coltivazione delle cave esistenti e l’apertura di nuove cave*”.

Negli elaborati P.4.3 e P.4.4 è riportato, come “*Viabilità di Nuovo Impianto*”, il tracciato della c.d. Tangenziale Nord dell’abitato di Taranto, ovvero il potenziale collegamento viabilistico tra il Comune di Statte e la Tangenziale Est di Taranto, che attraverserebbe i terreni che rientrano nel Comune di Statte di proprietà della Italcave S.p.A.

Premesso quanto sopra, il progettista riporta nello SIA il comma 2 dell’art. 2 delle NTA del PRAE della Regione Puglia: “*Il PRAE si configura quale piano regionale di settore con efficacia immediatamente vincolante e costituisce variante agli strumenti urbanistici generali. Le previsioni contenute nelle presenti disposizioni prevalgono automaticamente sulle eventuali previsioni difformi contenute nei piani urbanistici*”.

Aree Protette ed Aree rete Natura 2000

L’intera area in cui ricadono gli interventi di progetto non risulta interessata da aree protette. Inoltre il progettista dichiara che gli interventi di progetto non ricadono all’interno di aree perimetrare SIC o ZPS.

P.A.I. - Piano assetto idrogeomorfologico

All’interno dell’area di cava oggetto di studio ricade l’incisione di origine fluvio-carsica denominata “Fosso della Felicia”, nello specifico contraddistinta da alveo incassato paragonabile a quello tipico delle gravine e cigli di sponda nel complesso ben definiti.

Quindi, parte dell’area di cava è classificabile come “fascia di pertinenza fluviale” ai sensi dell’art.10 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI.

La competenza dell’Autorità di Bacino della Puglia risiede anche nell’eventualità che il progetto oggetto di VIA prevede l’abbassamento della quota di coltivazione delle cave fino a 14 m s.l.m. (con un franco minimo di 10 m).

P.T.A. – Piano di tutela delle Acque

Le aree oggetto di VIA ricadono nelle aree interessate da “Contaminazione Salina”.

P.R.A.E. – Piano Regionale Attività Estrattive

Dalla consultazione della Carta Bacini del Nuovo PRAE il progettista afferma che la particella oggetto di ampliamento (sita nel Comune di Statte) è all'interno del Bacino n. 99 – Bacino di Completamento.

Le cave esistenti, invece, sono perimetrare nel PRAE come "cave autorizzate":

- C_TA_267, corrispondente alla Cava A in località Santa Teresa;
- C_TA_098, corrispondente alla Cava B in località Santa Teresa;
- C_TA_217, corrispondente alla Cava C in località La Riccia – Giardinello.

S.I.N. – Sito di Interesse Nazionale

L'area oggetto di intervento rientra nell'ambito del Sito di Interesse Nazionale di Taranto perimetrato con D.M. Ambiente 10 Gennaio 2000.

P.R.Q.A. – Piano Regionale di Qualità dell'Aria

In base al presente Piano il comune di Statte è classificato in ZONA B, ossia tra i "Comuni ...omissis... nei quali le emissioni inquinanti derivano principalmente dagli insediamenti produttivi presenti sul territorio, mentre le emissioni da traffico autoveicolare non sono rilevanti", mentre il comune di Taranto è classificato in ZONA C, ossia tra i "Comuni nei quali, oltre a emissioni da traffico autoveicolare, si rileva la presenza di insediamenti produttivi rilevanti".

3. Descrizione degli impatti – Quadro di riferimento ambientale

Il proponente, nello S.I.A. e negli studi dedicati, individua i principali e possibili impatti generati dall'intervento *de quo*, rappresentando quanto sinteticamente riportato di seguito.

Impatto sull'atmosfera

Il progettista ha effettuato delle modellazioni numeriche per stimare gli impatti derivanti dalle emissioni in atmosfera. A tal fine dichiara che il maggior contributo emissivo e quindi il maggiore impatto in termini di emissioni in atmosfera è dato dal processo di vagliatura a valle sia dell'impianto primario che secondario, considerando il suo funzionamento a potenzialità massima.

A partire dai valori di emissione di polveri stimati si è proceduto alla determinazione della concentrazione di PTS al suolo al fine di valutare l'immissione sul territorio circostante all'impianto.

Per la stima delle concentrazioni di polveri è stato impiegato il software BREEZE AERMOD.

Nella simulazione il progettista ha assunto che le emissioni siano distribuite uniformemente nel corso dell'anno, pur non essendo l'impianto in funzione tutti i giorni e che siano distribuite uniformemente anche spazialmente.

A valle della simulazione è stato stimato che i valori massimi delle concentrazioni medie giornaliere per PTS al confine del sito risultano pari a 2000 µg/m³ a fronte del limite stabilito dalla Det. Dir. n. 184/04, pari a 4000 µg/m³.

Il progettista ha poi effettuato la stima delle ricadute per PM₁₀ e PM_{2,5} come richiesto da ARPA; le relative risultanze sono riportate nella seguente tabella stralciata dall'elaborato "Valutazione Impatti

sulla salute”:

	PM10 background (µg/m ³)	PM10 variazione impianto (µg/m ³)	PM10 complessivo (µg/m ³)	Valore limite D.Lgs. 152/10 (µg/m ³)	PM2.5 background (µg/m ³)	PM2.5 variazione impianto (µg/m ³)	PM2.5 complessivo (µg/m ³)	Valore limite D.Lgs. 152/10 (µg/m ³)
Zona CISI – ARPA Taranto	16	0,00608	16	40	9	-0,0088	9	25
Via Machiavelli, Taranto	27	0,00061	27	40	14	-0,00089	14	25
Via Archimede, Taranto	26	0,00106	26	40				
Via Delle Sorgenti, Statte	18	0,00011	18	40				
SS7-Ponte Wind – ARPA, Statte	21	0,00005	21	40				

Tabella 40 - Concentrazioni massime stimate ai recettori puntuali mediante AERMOD (stato di progetto)

Il proponente ha poi effettuato una stima dei flussi emissivi generati da progetto oggetto di VIA secondo le procedure messe a punto dall'U.S. Environmental Protection Agency (US EPA, l'Agenzia per la Protezione Ambientale americana) per la stima delle emissioni generate da diverse attività industriali, riportate nelle relative pubblicazioni, in cui sono dettagliatamente descritti i modelli e le equazioni per il calcolo dei fattori di emissione, validati da riscontri sperimentali in galleria del vento.

Tale metodologia è stata anche ripresa da ARPA Toscana nelle “Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti”, approvate dalla Regione Toscana.

Il documento a cui il proponente ha fatto riferimento è il documento dell'EPA denominato “AP-42 Compilation of Air Pollutant Emission Factors”. Ogni fase di attività capace di emettere polveri viene classificata tramite il codice SCC (Source Classification Codes). Le emissioni di PM₁₀ (PTS e PM_{2.5}) sono in genere espresse in termini di rateo emissivo orario (kg/h).

Dal momento che la fase di vagliatura è quella che, nel modello costruito, risulta contribuire maggiormente - all'interno del processo di frantumazione e vagliatura del materiale - alle emissioni polverulente in atmosfera, il proponente propone come misura di mitigazione:

- la copertura dei vagli secondari;
- realizzazione di silos chiusi per le frazioni più fini.

Il proponente afferma, poi, che la società applica già delle BAT (Best Available Techniques) di settore. Tra queste, si elencano le più importanti:

- umidificazione del materiale in corrispondenza del salto nastri;
- utilizzo di “cuffie” (dispositivi di abbattimento) in corrispondenza del salto;
- utilizzo di alcuni nastri trasportatori chiusi;
- velocità controllata dei veicoli su strada;
- programmazione delle attività con le migliori condizioni climatiche (bassa velocità
- vento);

- accorgimenti operativi nell'utilizzo dei mezzi di lavoro (ed es. pala meccanica)

Al termine della simulazione numerica, il proponente presenta il confronto fra i differenti scenari (stato attuale e stato di progetto) relativi alla emissione delle polveri in aria (espressa sia in termini di kg/anno che in termini assoluti, considerando la durata effettiva dell'attività estrattiva complessivamente considerata). I risultati dei calcoli effettuati sono mostrati nei seguenti prospetti, stralciati dalla documentazione in atti.

Fasi di processo	Emissioni polverulente (kg/anno)		
	PTS	PM10	PM2.5
STATO PROGETTO	212.460	47.773	1.979
STATO ATTUALE	245.056	60.748	3.388
CONTRIBUTO VARIAZIONE IMPIANTISTICA	-32.596	-12.976	-1.409
VARIAZIONE PERCENTUALE	-13%	-21%	-42%

Tabella 33 – Confronto tra stato attuale e di progetto con valori "controllati"

A detta del proponente, risultano - nella fase di progetto- riduzioni di tutte le frazioni granulometriche di polveri, rispetto alla situazione attuale.

Il proponente ha, altresì, mostrato le polveri totali emesse nel periodo di coltivazione diversificando fra stato attuale e stato di progetto. I risultati sono mostrati nei prospetti seguenti (stralciati dalla documentazione in atti), ove nell'ultima tabella è mostrata la differenza in termini di emissioni attese fra stato attuale e stato di progetto:

SCENARIO ATTUALE			
Volume autorizzato		Numero anni coltivazione scenario attuale	
24.433.960,00 mc		11,2 anni	
Emissioni attuali (kg/anno)			
PTS	PM10	PM2,5	
245.056,00	60.748,00	3.388,00	
Polvere emesse nel periodo (ton)			
PTS	PM10	PM2,5	
2.737,85	678,70	37,85	

Tabella 35 – Polveri complessive stato attuale

SCENARIO DI PROGETTO		
Volume di progetto 26.717.614,00 mc	Numero anni coltivazione scenario progetto 12,2 anni	
Emissioni attuali (kg/anno)		
PTS	PM10	PM2,5
212.460,00	47.773,00	1.979,00
Polvere emesse nel periodo (ton)		
PTS	PM10	PM2,5
2.595,53	583,62	24,18

Tabella 36 – Polveri complessive stato di progetto

DIFFERENZE	PTS	PM10	PM2,5
kg/anno	-13,3%	-21,4%	-41,6%
ton totali	-5,2%	-14,0%	-36,1%

Tabella 37 – Riduzioni polveri per anno e complessive

Impatto sull'ambiente idrico

La presenza del Fosso della Felicia all'interno dell'area di cava è sicuramente un elemento di primaria importanza da tenere in considerazione nella gestione delle attività di coltivazione. Per quanto riguarda le interferenze con suddetto reticolo idrografico, individuato dalla carta idrogeomorfologica redatta dall'AdB Puglia, il progettista afferma che la società Italcave S.p.A., a seguito delle istanze di proroga delle autorizzazioni per le attività di cava, ha redatto specifici studi di compatibilità idrologica ed idraulica dai quali si evince che il canale di deflusso risulta compatibile con le portate di piena che si possono generare a seguito di un evento pluviometrico avente tempo di ritorno di 200 anni.

Il progettista afferma che, considerate le caratteristiche del sito e il progetto di espansione della cava, non vi è alcun impatto con la componente idrica superficiale.

Relativamente all'impatto sulle acque sotterranee, l'istante ha redatto specifico studio denominato "Aspetti idrogeologici, valutazioni geostrutturali e modelli di fluitazione sub verticale per il completamento delle azioni di preparazione all'approfondimento del piano di coltivazione"; se ne riportano vari stralci:

<<L'apposita, intensa campagna di rilievi e accertamenti del contesto idrogeologico, in termini di discretizzazione dell'insaturo sito-specifico, si ritiene abbia significativamente evidenziato l'esistenza di condizioni di adeguata protezione della falda idrica da parte dello spessore roccioso ben caratterizzato da un assetto massiccio e scevro da sistematici sistemi di lesioni" interposto tra le quote del piano di nuova definizione del fondo cava e la falda

...omissis...

le simulazioni evidenziano condizioni di accidentalità ben compatibili con possibili piani di bonifica di emergenza per evitare la contaminazione della falda stessa. Talché si ritiene sia stata tralasciata la finalità ritenendo più che esauritiva la potenza di 10 metri di copertura con il livello di massima oscillazione della falda>>.

Impatto su suolo e sottosuolo

Nello SIA è riportato che l'attività di coltivazione di cava comporta, per definizione, modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo dirette all'estrazione a fini della lavorazione, utilizzazione e commercializzazione dei materiali.

L'estrazione di materiale comporta inevitabilmente interazioni con il suolo e sottosuolo provocando un impatto che può manifestarsi principalmente in forme di degrado ed essere causa di dissesti che alterano il processo di evoluzione naturale del suolo e del paesaggio. Gli scavi interessano i versanti e indurranno variazioni morfologiche continue, che potrebbero avere effetti sulla stabilità dei fronti, che sarà comunque garantita, anche con verifiche specifiche in corso d'opera.

La coltivazione della cava presuppone lo scotricamento dei suoli vegetali attualmente presenti, che comporta il denudamento delle superfici interessate dall'attività estrattiva fino alla fase finale di sistemazione ambientale, e ovviamente comporta l'utilizzo e il consumo delle risorse suolo e sottosuolo che risultano non rinnovabili, generando, quindi, l'impatto maggiore sul territorio di interesse.

Con il progetto di recupero ambientale previsto, non sarà ripristinato lo stato antecedente l'apertura della cava, ma verrà predisposta l'area ad una sistemazione che si inserirà perfettamente nel contesto paesaggistico presente.

Il tipo di intervento non prevede, se non per improbabili sversamenti accidentali, il rilascio di agenti inquinanti nel suolo o nel sottosuolo. Il progettista ritiene limitata la probabilità del verificarsi di perdite d'olio o altro dai mezzi meccanici presenti.

Impatto sulla flora, vegetazione e fauna

A tal fine, il progettista afferma che l'area di interesse della cava è costituita da una zona che ha conservato solo in parte i caratteri di naturalità per far posto alle diverse attività antropiche, soprattutto industriali che interessano le aree confinanti ad Est e Sud ed anche una rilevante porzione ad Ovest con la presenza di una cava di altra società.

A Nord dei confini dell'area di cava è stata riscontrata una porzione di territorio interessato dalla vegetazione tipica della macchia mediterranea, costituita principalmente da specie sclerofille, con foglie persistenti poco ampie, coriacee e lucide, di altezza media variabile dai 50 cm ai 3 metri. Si tratta principalmente di lentisco (*Pistacia lentiscus*), Alloro (*Laurus nobilis*), Euforbia arborea (*Euphorbia dendroides*) e Fragno (*Quercus trojana Webb*), specie accomunate da caratteristiche simili e forte resistenza ad ambienti aridi e ventosi.

Il resto delle aree sono pressoché incolte e si presentano come distese aride e prive di qualsiasi tipo di flora rilevante: sono costituite da vegetazione spontanea presente tipicamente in terreni abbandonati oppure lungo i bordi delle strade.

Infine, considerando la particella 13 del foglio 44 del Comune di Statte su cui è previsto l'ampliamento dell'attività di coltivazione di cava, essa è caratterizzata da una coltura prettamente antropica con presenza discontinua di alberi di olivo non monumentali e disposti in maniera irregolare o del tutto isolati.

Per quanto concerne la fauna, il progettista afferma che gli elementi di vera naturalità sono alquanto rari e fortemente frammentati, per cui la fauna presente risulta in genere di scarso interesse conservazionistico.

Il sito, quindi, presenta una bassa valenza ecologica.

La vegetazione maggiormente interessata dalle attività di coltivazione di cava sarà quella presente all'interno della particella di espansione. Per poter procedere alle attività di estrazione la società ha previsto di spiantare e ripiantumare gli alberi di olivo nelle aree limitrofe, al fine di recuperare le specie arboree.

La diffusione di polveri interessa una fascia molto ristretta attorno ai confini dell'impianto e, oltre ad interessare le aree industriali presenti, può compromettere la vegetazione circostante con il deposito delle particelle sulle foglie e l'ostruzione degli stomi.

Tuttavia, la vegetazione interessata è molto esigua rispetto a tutte le aree che circondano l'impianto e soprattutto è di poco pregio di vegetazione, di poco pregio naturalistico e, comunque, di grande resistenza agli agenti esterni.

L'impatto acustico generato dalle attività di cava interessa invece la fauna presente localmente.

La ditta ha eseguito una valutazione di impatto acustico nella sede operativa, finalizzata a valutare gli impatti che tale attività introduce sulla qualità dell'ambiente, nonché alla verifica di compatibilità con gli standard esistenti per gli equilibri naturali oltre che per la salute pubblica.

L'analisi dei dati rilevati ha dimostrato che l'impatto acustico determinato dalle attività della società sono conformi alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

Come misure di mitigazione l'istante propone quanto segue.

Per le operazioni di spiantamento e ripiantumazione degli alberi di olivo verranno prese tutte le necessarie precauzioni, chiedendo la collaborazione di vivaisti esperti nelle suddette operazioni, in modo tale da ridurre al minimo il trauma che potrebbe subire la pianta.

Per ridurre gli impatti sugli ecosistemi naturali dovuti principalmente all'innalzamento di polveri ed alla produzione di rumori in fase di esercizio saranno utilizzati mezzi che rispettino le norme in materia di emissioni, saranno minimizzati i tempi di stazionamento "a motore acceso" durante le attività di carico e scarico di ogni genere, attraverso una efficiente gestione logistica degli spostamenti.

Inoltre, durante le lavorazioni a maggiore produzione di polveri, tra cui la vagliatura, si provvederà alla copertura dei vagli presenti oltre che all'umidificazione del materiale in corrispondenza del salto nastri.

Impatto sulla viabilità

Nella documentazione tecnica è riportato che i tracciati viari con la città di Taranto sono idonei alle attuali esigenze di traffico e adeguati all'aumento di traffico pesante, caratteristico degli ultimi decenni.

Inoltre, il progettista afferma che, dal momento che l'ampliamento dell'attività di coltivazione di cava non cambia i quantitativi di materiale estratto e lavorato giornalmente, ma semplicemente aumenta la vita delle lavorazioni in cava, il flusso dei mezzi pesanti rimarrà invariato rispetto alle condizioni attuali.

Impatto generato da rumore e vibrazioni

A tal proposito il progettista afferma che le fonti sonore che producono emissioni e che sono state oggetto di una valutazione di impatto acustico dedicata (redatta da tecnico competente in acustica) sono:

- Impianto di cava, costituito da frantumatori, molini, vagli e nastri trasportatori;
- Macchine operatrici, quali pale meccaniche, gru e dumper che intervengono sia nella movimentazione del materiale che nel deposito.

Il valore misurato nei punti giudicati più rappresentativi è sempre stato inferiore al valore stabilito per norma (70 dB(A)), anche nei punti denominati "1" e "3", collocati uno in prossimità dell'area di accesso dello stabilimento, a margine della Strada Provinciale per Statte, e l'altro lungo la Strada Provinciale 47, dove è per altro presente il contributo dell'attività di una cava adiacente.

Dalle conclusioni dello studio di impatto acustico, il tecnico competente afferma che *"ai sensi dell'art. 12 della L.R. 3/2002, l'impatto acustico determinato dall'attività di che trattasi è conforme alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico"*.

Impatto sulla salute pubblica

Con relazione dedicata, presentata nel corso del procedimento, il proponente ha valutato l'impatto sulla salute pubblica tenendo conto di quanto indicato nelle *"Linee Guida per la Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIAS) nelle procedure di Autorizzazione Ambientale"*, pubblicate da ISPRA nel Febbraio 2016.

La metodologia utilizzata per la stima degli impatti sulla salute è stata quella indicata da ARPA e cioè la cosiddetta HIA (Health Impact Assessment) che è un approccio di derivazione epidemiologica.

Per la determinazione del cosiddetto rischio relativo (RR), il proponente ha individuato tre casi studio:

1.CASO: Le stime del rischio relativo (RR) sono derivate da un lavoro scientifico *"Impatto Sanitario di PM10 e OZONO in 13 città italiane"*.

2.CASO: Le stime del rischio relativo (RR) sono estratte dal progetto *"IESIT: Indagine Epidemiologica nel Sito Inquinato di Taranto"*

3.CASO: Le stime del rischio relativo (RR) sono estratte da *"Outdoor Particulate Matter Exposure and Lung Cancer: A Systematic Review and Meta- Analysis"* pari a 1.27 (0.96, 1.68).

Dai calcoli effettuati dal proponente, in tutti gli scenari ipotizzati, non è stato determinato alcun incremento del numero di casi di tumore al polmone attribuibili all'esposizione da polveri (PM₁₀ e PM_{2,5}), relativa al progetto oggetto di VIA.

Il proponente ha, inoltre, stimato gli effetti sulla salute umana della possibile presenza di silice libera cristallina (SLC) a seguito della attività oggetto di VIA. Si riporta, di seguito, lo stralcio dello studio effettuato dal proponente.

"Da tempo la ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) ha individuato un valore limite di esposizione a SLC per la tutela della salute dei lavoratori. Tale valore, che prima del 2000 si attestava a 0,1 mg/m³, è stato abbassato a 0,05 mg/m³ e successivamente, dal 2007, a 0,025 mg/m³ sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche ed osservazioni epidemiologiche.

Il TLV-TWA è il valore individuato sulla base di studi che riportano l'insorgenza di silicosi 1/1, o superiore, nel 5% dei lavoratori che hanno subito una esposizione cumulativa di 2 mg/m³/anno, valore che, normalizzato a 40 anni d'esposizione lavorativa, conduce proprio a 0,05 mg/m³. Più recentemente, per escludere anche questo rischio residuo, è stato proposto un valore pari alla metà di 0,05 mg/m³ (0,025 mg/m³, NdR) introducendo, peraltro, non poche criticità connesse al monitoraggio e alla quantificazione dei bassi livelli di tale analita.

...omissis...

Nonostante la classificazione IARC, non vi è attualmente per la SLC una chiara corrispondenza ai criteri di classificazione per le sostanze cancerogene o mutagene di categoria 1A e 1B previste nell'Allegato I del Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging, NdR). Sul tema, al momento, non esiste inoltre una Direttiva europea recepita dallo Stato Italiano o una Normativa Nazionale o Regionale che identifichi, per la silice, una modalità di esposizione cancerogena come sostanza, preparato o processo di cui all'Allegato XLII del D.lgs. 81/2008 e s.m.i."

Premesso quanto sopra, la proponente ha svolto un monitoraggio attraverso l'utilizzo di campionatori personali al fine di identificare la presenza di silice nelle polveri respirabili. L'attività ha visto il monitoraggio della silice, in data 14 luglio 2016, su 3 lavori esposti alle seguenti attività:

- Fronte di cava: 0,0166 mg/mc
- Impianto di frantumazione primaria: < 0,015 mg/mc
- Impianto di frantumazione secondaria: < 0,015 mg/mc

Quindi 2 casi su 3 hanno evidenziato valori al di sotto del limite di quantificazione strumentale, mentre sul fronte di cava il valore resta comunque al di sotto dei TLV-TWA (che vale, si rammenta, 0,025 mg/mc).

Il proponente ha, altresì, stimato i possibili effetti sulla popolazione residente nelle aree circostanti il progetto oggetto di VIA, mediante una simulazione delle ricadute della SLC applicando la seguente procedura:

1. sono state calcolate, mediante l'utilizzo di un modello di dispersione, i valori di concentrazione di polvere ai recettori
2. sono state calcolate la riduzione della concentrazione di polvere tra la sorgente monitorata (punti R1, R2 ed R3) ed il recettore
3. è stato applicato tale fattore di riduzione alla concentrazione della silice libera cristallina rilevata in campo.

Le sorgenti utilizzate per la modellizzazione sono le seguenti:

- R1: carico su dumper
- R2: sgrossatore a rulli a monte, frantumazione primaria
- R3: frantumazione secondaria

I punti sono stati scelti in quanto quelli responsabili di maggiore produzione di polveri. Il sistema di prelievo di tipo fisso è stato posto ad altezza uomo nei punti di campionamento, sottovento alla fonte emissiva e per un periodo di otto ore.

Il modello di diffusione utilizzato è stato il software BREEZE AERMOD.

Pertanto, la proponente ha preliminarmente condotto un monitoraggio sui summenzionati tre punti dell'area oggetto di VIA per la determinazione della silice libera cristallina nella frazione di aria respirabile.

Il sistema di prelievo di tipo fisso è stato posto ad altezza uomo nei punti di campionamento, sottovento alla fonte emissiva e per un periodo di otto ore.

I valori di silice riscontrati per tutti e tre i punti sono inferiori a $0,015 \text{ mg/m}^3$, ovvero il limite di quantificazione.

Nella tabella seguente, stralciata dalla documentazione in atti, è riportato il valore medio delle concentrazioni di silice che si dovrebbe riscontrare al recettore secondo l'approccio modellistico sopra illustrato.

Ricettori	Silice Libera Cristallina in $\mu\text{g/m}^3$
Zona CISI – Paolo VI, Taranto	0,16
Via Machiavelli, Taranto	0,06
Via Archimede, Taranto	0,05
Via Delle Sorgenti, Statte	0,01
SS7-Ponte Wind, Statte	0,04

Tabella 39 – Stima silice libera cristallina in aria in $\mu\text{g/m}^3$

Relativamente ai risultati sopra descritti il proponente dichiara che i valori ottenuti dal modello sono ordini di grandezza inferiori ai limiti di rilevabilità strumentale per cui non sarebbe possibile oggi misurarli.

Infine il proponente, in assenza di limiti normativi italiani ed europei sulle concentrazioni di silice in aria ambiente, ha riportato i limiti di riferimento utilizzati negli USA per lunga esposizione della popolazione basati sul rischio di silicosi, per cui, considerato che i valori modellizzati per il caso in esame in condizione cautelative riportano valori inferiori a $0,16 \mu\text{g/m}^3$, il proponente esclude rischi per la salute della popolazione associati all'esposizione di silice libera cristallina dalle attività di estrazione e lavorazione del calcare. I limiti di riferimento utilizzati negli USA sono riportati nella tabella seguente (il più basso è pari a $2 \mu\text{g/m}^3$):

State	Calif.	Minn.	New Jersey	Texas
Limit ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3	3	3	2
Type of limit	chronic reference exposure level	chronic health- based value	long-term reference concentration	chronic reference value
Measured as	PM4	PM4	PM10	PM4

Figura 16 – Limiti di silice da lunga esposizione per la popolazione basati sul rischio di silicosi

Impatti sul paesaggio

A tal proposito il progettista afferma che l'attività di coltivazione di cava si sviluppa in profondità e non interessa un versante collinare o montuoso che può essere visibile da diversi punti del territorio circostante. Quindi dal punto di vista visivo e paesaggistico bisogna essere molto vicini alla cava per potersi accorgere della sua presenza.

Per la valutazione dell'impatto paesaggistico, i punti sensibili da considerare per la visuale dell'impianto dal paesaggio circostante sono sicuramente quelli appartenenti alle strade limitrofe:

- la Strada Provinciale 47 che costeggia ad Est l'area di cava;
- la Strada Provinciale per Statte, ove è localizzato l'ingresso dello stabilimento, che rappresenta l'arteria stradale dal volume di traffico maggiore più vicina al sito.

Il punto panoramico migliore, e quindi più alto rispetto alla conformità dell'area, è rappresentato dal cavalcavia sulla SP 47 che passa sopra la linea ferroviaria "Sud-Est". Da qui è possibile vedere quasi tutta l'area coperta dalla cava di proprietà di Italcave S.p.A.

La vista è già molto compromessa dagli scavi già effettuati e l'ampliamento della superficie di cava influirà del solo 5% su tutta l'area già autorizzata.

Il punto sulla Strada Provinciale per Statte è quello con il maggior volume di traffico. Esso si trova nei pressi dell'ingresso dello stabilimento di Italcave S.p.A., di fronte al quale è presente lo stabilimento siderurgico dell'ILVA.

A tal proposito il progettista afferma (allegando documentazione fotografica) che il perimetro dell'area di cava è interamente piantumato con una fila di alberi folti e molto alti che coprono alla vista qualsiasi tipo di attività presente all'interno. Questa scelta è stata fatta dalla società con due obiettivi:

- mitigare dal punto di vista paesaggistico l'area circostante;
- formare una barriera fisica che impedisca alle polveri di superare i confini dello stabilimento e creare problemi alla viabilità esterna.

Al termine dei lavori di coltivazione e di sistemazione ambientale l'intera area verrà recuperata con l'utilizzo di terreno vegetale e piantumazione di specie arboree che ben si adattano al contesto, annullando completamente l'impatto visivo che si potrebbe avere soltanto fiancheggiando l'area di cava o percorrendo il summenzionato cavalcavia.

Rappresentazione matriciale degli impatti

Il proponente conclude la disamina degli impatti effettuando una rappresentazione matriciale e quantitativa degli stessi, stimando un impatto complessivo positivo generato dall'opera in progetto pari a +17.

Opzione "zero"

A tal proposito il progettista afferma che l'ipotesi di assenza di intervento comporta la non realizzazione degli interventi di mitigazione sui macchinari esistenti, che non verranno più realizzati, tra cui la copertura dei vagli.

4. Procedimento istruttorio

La Italcave S.p.a., con nota prot. 257/DIR/2014, acquisita al prot. prov. le n. 74127/A del 24.12.2014, presentava istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto di cui all'oggetto. All'istanza medesima – munita di bollo da € 16,00- il proponente allegava documentazione tecnico-amministrativa in formato digitale unitamente all'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese istruttorie ai sensi della L.R. 17/2007 ed a copia dell'avviso di deposito del SIA su un quotidiano a diffusione provinciale effettuata in data 22.12.2014.

Con nota prot. 61/DIR/2015, acquisita al prot. prov. le 11508/A del 05.03.2015, la ditta istante effettuava un sollecito nei confronti dello scrivente ufficio al fine di dar corso all'iter amministrativo richiesto.

Questo ufficio effettuava la pubblicazione sul sito web della Provincia di Taranto di quanto previsto dall'art. 24 commi 2 e 3 del D.lgs 152/2006.

Con nota prot. prov. le 15223/P del 24.03.2015 questo ufficio convocava la prima Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e ss.mm.ii, per il **15 Aprile 2015**; nel frattempo, il proponente pubblicava sul BURP n. 46 del 02.04.2015 copia dell'avviso di deposito dell'istanza. A tutt'oggi non è pervenuta presso lo scrivente ufficio alcuna osservazione.

Gli Enti invitati alla conferenza sono i seguenti:

- Comune di Taranto
- A.R.P.A. Puglia (Direzione Generale, Direzione Scientifica e DAP Taranto)
- Dipartimento di prevenzione- S.I.S.P./ASL
- Autorità di Bacino della Puglia
- Soprintendenza BB.AA.PP
- Soprintendenza Archeologica
- Segretariato Regionale dei Beni Paesaggistici
- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio- Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica
- Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque
- Regione Puglia - Servizio Attività estrattive

- Comune di Statte

I lavori della prima conferenza dei servizi si tenevano regolarmente alla data stabilita; nel corso dei lavori sono state acquisite le seguenti note, riportate in sintesi, e che comunque si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- nota dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. 4925 del 10.04.2015, acquisita al prot. prov.le 19131/A del 14.04.2015, con la quale l'ente faceva presente che la società istante non aveva trasmesso le integrazioni richieste con nota prot. 6896 del 04.06.2014 dell'AdB;
- nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici, prot. 4041 del 14.04.2015, acquisita al prot. prov.le n. 19308/A del 15.04.2015, la quale, comunicava che il parere conclusivo sarebbe stato reso dal Segretariato regionale al quale la Soprintendenza stessa aveva inviato le proprie valutazioni con nota prot. 4039 del 14.04.2015;
- nota dell'ARPA prot. 21718 -86- del 15.04.2015-SIT'A, acquisita al prot. prov.le 19458/A del 15.04.2015, con la quale l'Agenzia esprimeva una valutazione tecnica negativa, richiedendo integrazioni;
- nota del Comune di Taranto – Direzione Urbanistica prot. 58387 del 13.04.2015, acquisita al prot. prov.le 19306/A del 15.04.2015 la quale riteneva non necessaria l'espressione del parere urbanistico;

Nel corso dei lavori della conferenza, i rappresentanti del Servizio Attività Estrattive regionale richiedevano una copia cartacea del progetto in parola al fine di rendere il proprio nulla-osta tecnico/minerario. Il rappresentante del SISIP si riservava di esprimere il parere di competenza; stesso dicasi per il rappresentante del Comune di Statte.

La Provincia di Taranto richiedeva integrazioni e chiarimenti e conseguentemente a verbale si stabiliva di aggiornare i lavori di conferenza a data da destinarsi.

I summenzionati pareri, unitamente al verbale di Conferenza del 15.04.2015, venivano inviati dallo scrivente Ufficio con nota prot. prov.le 23557/P del 06.05.2015 a tutti gli enti invitati. Nella stessa nota, fra l'altro, si invitava l'istante a riscontrare le richieste degli enti.

Con note prot. 91/TEC/2015 del 20.04.2015, acquisita per conoscenza al prot. prov.le 21740/A del 27.04.2015, prot. 93/TEC/2015 del 22.04.2015, acquisita per conoscenza al prot. prov.le 22079/A del 28.04.2015, la società istante trasmetteva documentazione progettuale in formato cartaceo rispettivamente alla Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive ed alla Soprintendenza Archeologica.

Con nota prot. 640 del 07.05.2015, acquisita al prot. prov.le 23977/A del 08.05.2015, la Soprintendenza BB.AA.PP. richiedeva copia cartacea del progetto in parola.

In riscontro alla summenzionata nota, la società istante con nota prot. 111/TEC/2015 del 13.05.2015, acquisita per conoscenza al prot. prov.le 26427/A del 20.05.2015, trasmetteva quanto richiesto dalla suddetta Soprintendenza.

Con nota prot.167/DIR/2015 dell'08.07.2015, acquisita al prot. prov.le 35315/A del 13.07.2015 il proponente trasmetteva le integrazioni (richieste in sede di conferenza dei servizi del 15.04.2015 dall'ARPA, dall'Autorità di Bacino e parte di quelle richieste dalla Provincia) agli enti componenti la conferenza dei servizi eccezion fatta per il Segretariato regionale per i BB.PP. della Puglia, Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio, Regione Puglia - Servizio Risorse Idriche.

Con nota prot. 12276 U del 07.09.2015, acquisita in pari data al prot. prov.le 42392/A, l'Autorità di Bacino trasmetteva il proprio parere affermando quanto di seguito: "...omissis... *nel considerare globalmente il documento prodotto quale risposta alla nota prot. n. 6896 del 04.06.2014 si ritiene di dover prescrivere ai fini della realizzazione dell'intervento di approfondimento del piano cava, la redazione di un piano di emergenza finalizzato alla bonifica della falda potenzialmente interessata da inquinanti provenienti dal fondo della cava. Tali misure e procedure dovranno essere gestite sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori e del Responsabile della sicurezza della cava*".

Con nota acquisita al prot. prov.le 43614/A del 15.09.2015, l'Avv. Sechi, per conto del proponente, invitava questo ufficio a proseguire l'iter istruttorio di che trattasi.

Con nota prot. 235/DIR/2015, acquisita per conoscenza al prot. prov.le 44578/A del 21.09.2015, il proponente trasmetteva copia della nota prot. 167/DIR/2015, comprensiva degli allegati, agli enti mancanti rispetto alla nota 167/DIR/2015 dell'08.07.2015: Segretariato regionale per i BB.PP. della Puglia, Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio, Regione Puglia - Servizio Risorse Idriche (precedentemente denominato Servizio Tutela delle Acque).

Con nota prot. AOO_075/22.09.2015 -5274, acquisita al prot. prov.le 46374/A del 30.09.2015, il Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia, nel rilevare, tra l'altro, che nel sito oggetto di VIA vi è la presenza di un pozzo artesiano connesso all'attività di cava, forniva il proprio nulla-osta alla realizzazione dell'intervento a condizione che: "

- a) *siano strettamente rispettate la prescrizioni del PTA con riferimento al suddetto prelievo di falda;*
- b) *la realizzazione delle opere previste non vada a determinare ripercussioni negative sulla qualità delle acque*".

Con nota prot. 242/DIR/2015 del 30.09.2015, il proponente trasmetteva ulteriori integrazioni sia a completamento di quelle richieste dalla Provincia che a riscontro delle richieste del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia. Veniva trasmesso anche il "Piano di emergenza" richiesto dall'AdB nel proprio parere prot. 12276 U del 07.09.2015.

Con nota prot. prov.le 49019/P del 12.10.2015 questo ufficio richiedeva alla Regione Puglia - Servizi Urbanistica ed Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica di rendere l'autorizzazione paesaggistica per il progetto oggetto di VIA, atteso quanto disposto dall'art.29 comma 12 della L.R. 37/1985, novellata dall'art. 6 della 12/2005.

Nella stessa nota si specificava che la Provincia non è dotata di comitato VIA e non può pertanto assolvere a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 20/2009, modificata dalla L.R. 19/2015.

Con nota prot. prov.le 49276/P del 13.10.2015, questo ufficio convocava la seconda conferenza dei servizi per il **03.11.2015**, estendendo i lavori al Servizio Urbanistica della Regione Puglia ed al Ministero dell'Ambiente (attesa l'interferenza del sito in parola con il SIN di Taranto). Nella medesima nota si rinnovava l'invito alla Regione Puglia ad rendere il parere in merito all'autorizzazione paesaggistica e venivano allegati sia il verbale di Conferenza del 15 Aprile 2016, che tutti i pareri acquisiti sino alla data del 13.10.2015.

I lavori della riunione di conferenza si tenevano regolarmente alla data stabilita; nel corso dei lavori sono stati acquisite le seguenti note, riportate in sintesi, e che comunque si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- nota di ARPA Puglia prot. N. RETA20032015 del 03.11.2015 (prot. 62818 del 03.11.2015), acquisita al prot. prov.le 53318/A del 03.11.2015 la quale ribadisce delle richieste istruttorie, formulando una valutazione tecnica negativa;
- nota Segretariato Regionale BB.AA.PP. prot. 7446/SR/2015 del 20.10.2015, acquisita al prot. prov.le 53946/A del 05.11.2015, con la quale venivano trasmessi i pareri favorevoli della Soprintendenza per i BB.AA.PP. prot. 13802 del 09.10.2015 e della Soprintendenza Archeologica della Puglia prot. 4039 del 14.04.2015. Si riportano di seguito, in sintesi, i predetti pareri:
 - ✓ Soprintendenza per i BB.AA.PP. prot. 13802 del 09.10.2015: *“...omissis... Il progetto di ampliamento della cava è un’area già compromessa paesaggisticamente, in quanto la stessa area è da tempo utilizzata a tale fine, per riutilizzo per materiali rivinienti da tale giacimento. La valutazione in generale è data dal riscontro effettuato in fase di lettura del progetto, vista la criticità di un eccessivo consumo di suolo, quale valore critico dell’insieme del contesto. In questa fase la società proponente dovrebbe formalizzare attraverso documenti o lettera d’intenti il riutilizzo finale di detto sito/giacimento/cava con l’eventuale possibilità della rigenerazione del sito e del contesto dei luoghi. Per quanto attiene il progetto in parola si dovrebbero realizzare delle opere di mitigazione utili con la formazione di cortine vegetazionali (vedi colline realizzate con vegetazione di tipo autoctono – alberi, siepi, ecc) in modo da contenere tutte quelle opere da realizzare per l’uso della cava e migliorare l’aspetto esteriore dell’insieme. Pertanto questa Soprintendenza ritiene di esprimere parere favorevole, fatto salvo quanto espresso in forma di mitigazione e di compensazione paesaggistica.”*
 - ✓ Soprintendenza Archeologica prot. 4039 del 14.04.2015: *“...omissis... si esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere in oggetto, tuttavia si richiede a scopo cautelativo e per evitare variazioni di progetto dovute all’eventuale presenza di depositi o strutture di interesse archeologico ancora celate nel sottosuolo che siano espressamente rispettate le prescrizioni, da intendersi quale misure di mitigazione degli impatti, di seguito indicate dal n.1 al n. 4:*
 1. *Nella particella 13 del foglio 44 del Comune di Statte lo scotico del terreno vegetale fino al banco roccioso dovrà essere eseguito con il controllo archeologico continuativo da affidare ad archeologi con adeguata formazione e comprovata esperienza professionale, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio di questa Soprintendenza.*
 2. *La rimozione del terreno sarà effettuata con mezzo meccanico leggero e a benna liscia, procedendo per livelli successivi per consentire l’individuazione di eventuali tracce antropiche.*
 3. *Nel caso di rinvenimenti di stratigrafie e/o strutture archeologiche durante i lavori, l’impresa responsabile dell’esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente i lavori nei tratti interessati, dandone contestualmente comunicazione a questo ufficio per i provvedimenti di competenza e per eventuali ampliamenti d’indagine, che saranno a totale carico del richiedente e saranno affidati ad archeologo professionista il cui curriculum dovrà essere sottoposto al vaglio dello scrivente e, per la manodopera, a ditta in possesso di qualificazione OS25.*
 4. *La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata a questa Soprintendenza con congruo anticipo.*

Questo ufficio si riserva di chiedere varianti al progetto originario per la salvaguardia e tutela dei resti archeologici che dovessero venire evidenziati nel corso dei lavori.[...].

- nota Ministero dell'Ambiente prot. 16833/STA del 27.10.2015, acquisita al prot. prov.le 52284/A del 28.10.2015: "...omissis... *Le aree di interesse di proprietà della Italcave S.p.a., rientrano nel perimetro del Sito d'interesse Nazionale di Taranto. Le aree oggetto dell'intervento sono state oggetto di indagini di caratterizzazione, all'esito delle quali non sono emersi superamenti delle CSC per la matrice suolo (destinazione d'uso industriale). Relativamente alla matrice acqua di falda, si precisa che, ad oggi, la società Italcave S.p.a. in accordo con ARPA Puglia sta eseguendo le attività di monitoraggio richieste dalla Conferenza dei Servizi decisoria del 20.06.2013 (rectius del 16.07.2013). Si evidenzia inoltre che, nel provvedimento di accoglimento dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale per l'intervento di ampliamento delle attività di coltivazione cave di proprietà della società Italcave nei Comuni di Taranto e Statte, dovrà essere precisato che il titolare dell'impianto, ubicato all'interno della perimetrazione del SIN di Taranto, è comunque tenuto ad osservare gli obblighi connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e di risanamento ambientale attivato per il sito in questione.*"
- nota Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica prot.8231 del 02.11.2015, acquisita al prot. prov.le 53958/A del 05.11.2015. La Regione, nel rilevare che la parte d'intervento rientrante nel Comune di Taranto, non era soggetta ad alcun vincolo affermava : "...omissis... *lo scrivente Servizio ritiene, fatta salva la valutazione di merito da operarsi in sede di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica da parte degli Enti delegati al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche, che al fine di garantire la compatibilità paesaggistica degli interventi, non debba essere previsto l'interessamento ai fini estrattivi delle aree tutelate come fiume torrente o corso d'acqua iscritto negli elenchi delle acque pubbliche "Fiume Galese" (R.D. 7/4/1927 in G.U. n.125 del 31/5/1927), della lama e gravina denominata "Fosso Galese" e delle aree di rispetto boschi, e che di contro dette aree in parte già compromesse paesaggisticamente dalle attività estrattive, siano interessate da interventi specifici atti al ripristino ambientale e paesaggistico da attuare in fase precedente rispetto all'ampliamento*";
- nota SISPA prot. 146817 del 02.11.2015, acquisita al prot. prov.le 53830/A del 05.11.2015: "...omissis... *parere favorevole a condizione che sia valutata la evidenziata necessità di sottoporre a riesame il provvedimento di autorizzazione alle emissioni in essere*";
- nota del Comune di Taranto – Direzione Ambiente prot. 165217 del 22.10.2015 (acquisita al prot. prov.le 53502/A del 04.11.2015), consegnata dal rappresentante del Comune di Taranto, presente ai lavori di Conferenza, con la quale si chiedono integrazioni e chiarimenti. Il Comune rilevava, altresì, che il progetto di che trattasi potesse interessare aree percorse dal fuoco nel Comune di Statte. Su tale aspetto, la Conferenza concordava di interessare sulla questione l'ufficio regionale competente. Il Comune di Taranto – Direzione Ambiente riteneva, inoltre, che le criticità rilevate fossero tali da non consentire, allo stato attuale, di esprimere un giudizio positivo alla compatibilità ambientale dell'intervento proposto.

La Conferenza dei Servizi, tra l'altro, riteneva opportuno stralciare dal procedimento le particelle che la società proponente intende adibire ad altra proposta progettuale (*id est* Fg. 175 del Comune di Taranto p.lle 24-23-18-61-64-77-79-1), tenuto altresì conto che come evidenziato dai rappresentanti dell'Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia (cfr verbale di Conferenza del

03.11.2015), le particelle summenzionate non sono interessate da coltivazione di cava, ma trattasi di pertinenze di cava peraltro già autorizzate.

Così come evidenziato dalla Regione Puglia – Ufficio attuazione paesaggistica nel proprio parere, la conferenza riteneva di dover richiedere al Comune di Statte di rendere l'autorizzazione paesaggistica nell'ambito della presente procedura.

Il Servizio Attività Estrattive della Regione richiedeva al proponente ulteriori integrazioni progettuali.

La conferenza stabiliva di aggiornare i propri lavori a data da destinarsi.

A valle dei lavori di conferenza pervenivano, inoltre, i/le seguenti pareri/note:

- nota del Comune di Statte il quale, con nota prot. 17584/TEC del 03.11.2015, acquisita al prot. prov.le 53795/A del 05.11.2015, comunicava che il proprio parere di competenza sarebbe stato trasmesso entro il 16.11.2015;
- nota del Comune di Taranto – Direzione Urbanistica, prot. 172660 del 05.11.2015, acquisita al prot. prov.le 54005/A del 06.11.2015, la quale nel ribadire il proprio parere reso con nota prot. 58387 del 13.04.2015, riteneva non necessaria l'espressione del parere urbanistico;
- nota della Soprintendenza BB.AA.PP. prot. 1260 del 06.11.2015, acquisita al prot. prov.le 54292/A del 09.11.2015, la quale comunicava che con nota prot. 13802 del 09.10.2015 aveva trasmesso il proprio parere endoprocedimentale al Segretariato Regionale BB.AA.PP.

Con nota prot. prov.le 56611/P del 20.11.2015 questo ufficio trasmetteva il verbale della riunione di conferenza dei servizi tenutasi in data 03 Novembre 2016, comprensivo delle note e pareri ivi richiamati, incluse le summenzionate note dei Comuni di Taranto e Statte, a tutti gli enti componenti la conferenza dei servizi. Al Gestore si richiedeva di produrre quanto richiesto in sede di conferenza e dagli enti componenti la Conferenza dei Servizi. Nella stessa nota, tra l'altro, si invitava il Comune di Statte a rendere, oltre al parere di competenza, anche l'autorizzazione paesaggistica per l'interventi a farsi, ponendo anche l'attenzione alle eventuali aree percorse dal fuoco che potrebbero interessare il sito in questione. Inoltre, con riferimento a quest'ultimo aspetto e conformemente a quanto stabilito nel corso dei lavori, si coinvolgeva nel procedimento l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, richiedendo anche a questa Amministrazione l'espressione del parere di competenza.

Con nota 292/DIR/2015 del 26.11.2015, acquisita al prot. prov.le 58006/A del 27.11.2015, il proponente trasmetteva una prima parte della documentazione richiesta dagli Enti componenti la conferenza dei servizi del 03.11.2015.

Con nota prot. AOO_036_28632/U/03/12/2015, acquisita al prot. prov.le 59365/A del 04.12.2015, la Regione Puglia – Servizio Foreste - Attuazione Politiche Forestali (precedentemente denominato Ispettorato Ripartimentale delle Foreste) inviava il proprio nulla – osta ai sensi del R.D.L. 3267/1923 ed ai sensi della L. 353/2000.

Con nota prot. 19835 del 04.12.2015, acquisita al prot. prov.le 59941/A del 09.12.2015, il Comune di Statte – *Settore Sviluppo sostenibile e tutela del Territorio e dell'Ambiente, tutela della salute e Soccorso Civile* comunicava, tra l'altro, allo scrivente Ufficio che il Comune aveva posto in essere nell'anno 2014 un progetto di caratterizzazione ambientale dell'intero territorio comunale, fuori dal perimetro del SIN, *“i cui esiti mostrano un diffuso quadro di contaminazione ambientale della matrice terreno”*. Il Comune di Statte segnalava, altresì, che *“le aree contermini a quello oggetto di istanza alla coltivazione risultano contaminate da Berillio, Cr, IPA e PCB, per effetto di diversi superamenti delle CSC. Aree contaminate sulle quali per altro è stata redatta l'analisi di rischio sito specifica che ha evidenziato l'esistenza di rischio sanitario cancerogeno non accettabile”*.

Con nota prot. 305/DIR/2015 del 21.12.2015, acquisita al prot. prov.le 62600/A del 22.12.2015, il proponente inviava la seconda parte della documentazione richiesta dalla Conferenza dei servizi del 03.11.2015.

Con nota prot. 20881 del 20.11.2015, acquisita al prot. prov.le 62779/A del 23.12.2015, il Comune di Statte – *Settore Assetto del Territorio e Sviluppo Economico* trasmetteva la nota della Provincia di Taranto, prot. prov.le 56611/P del 20.11.2015, comprensiva degli allegati, tra gli altri, all'unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte affinché la Commissione Paesaggistica Unionale si esprimesse ai sensi della L.R. 20/2009.

La suddetta Commissione, per il tramite del responsabile del procedimento, giusta nota prot. 550 del 28.12.2015, acquisita al prot. prov.le 63586/A del 31.12.2015, richiedeva alla società istante di fornire la specifica documentazione in materia di paesaggio (DPCM 12.12.2005 e NTA del PPTR).

Con nota prot. prov.le 196/P del 05.01.2016 questo ufficio rendeva noto agli enti componenti la Conferenza dei Servizi che il proponente, con note prot. 292/DIR/2015 del 26.11.2015 e prot. 305/DIR/2015 del 21.12.2015, aveva trasmesso la documentazione a riscontro della conferenza dei servizi del 03.11.2015. Contestualmente, si rendeva noto che la suddetta documentazione era disponibile sul portale web della Provincia di Taranto; alla medesima nota veniva, inoltre, allegato il parere del Regione Puglia – Servizio Foreste - Attuazione Politiche Forestali (precedentemente denominato Ispettorato Ripartimentale delle Foreste), prot. AOO_036_28632/U/03/12/2015, e si richiedeva al proponente di fornire il PMA in forma definitiva e non in "bozza".

Con nota prot. prov.le 198/P del 05.01.2016, inviata a tutti gli enti componenti la Conferenza dei Servizi, questo ufficio riscontrava il parere del Comune di Statte, prot. 19835 del 04.12.2015, affermando, fra l'altro, che non era noto se l'analisi di rischio richiamata dal Comune fosse stata approvata dalla Regione Puglia (Autorità Competente), né se le analisi dei sondaggi fossero state validate da ARPA. Si evidenziava, inoltre, che il Comune di Statte non forniva l'esatta ubicazione delle aree contermini a quello oggetto dell'istanza che risultavano contaminate e si rammentava che il sito oggetto dell'istanza di VIA ricade interamente in area SIN, per la cui interferenza è stato interessato, dallo scrivente ufficio, il competente Ministero dell'Ambiente, acquisendone il relativo parere con nota prot. 16833/STA del 27.10.2015 allegata nuovamente in copia. Nell'evidenziare, inoltre, che la nota comunale non specificava se quanto dalla stessa riferito sia ostativo alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'intervento di che trattasi, si invitava il Comune di Statte a fornire il proprio parere in merito alla procedura in oggetto, esprimendo definitivamente ed in forma espressa la volontà dell'Amministrazione comunale.

Con nota prot. 311/DIR/2015 del 31.12.2015, acquisita per conoscenza al prot. prov.le 582/A del 08.01.2016, la società istante riscontrava la nota prot. 550 del 28.12.2015 della Commissione Paesaggistica Unionale dei comuni di Massafra - Statte – Crispiano trasmettendo documentazione tecnica.

Con nota prot. AOO_089_15/01/2016/539, acquisita al prot. prov.le 3083/A del 21.01.2016, la Regione Puglia - Servizio Attività Estrattive rendeva il nulla-osta tecnico minerario per il progetto di che trattasi.

Con nota prot. prov.le 4281/P del 27.01.2016, inviata a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi, questo ufficio sollecitava la Commissione Paesaggistica Unionale a rendere il proprio parere; alla nota era allegata la summenzionata nota prot. AOO_089_15/01/2016/539 del Servizio attività estrattive della Regione Puglia.

Con pec acquisita al prot. prov.le 4692/A del 29.01.2016 la società istante comunicava agli enti componenti la conferenza dei servizi che la documentazione tecnica nella versione più aggiornata (ivi compreso il PMA) era disponibile in formato digitale ad un apposito indirizzo web, che veniva allegato. L'ufficio provvedeva a prelevare tali files ed a pubblicarli sul portale web istituzionale

della Provincia di Taranto.

Con nota prot. prov.le 5114/P del 01.02.2016 veniva convocata la terza conferenza dei servizi per il **19.02.2016**.

I lavori della riunione di conferenza si tenevano regolarmente alla data stabilita; nel corso dei lavori sono stati acquisite le seguenti note, riportate in sintesi, e che comunque si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- nota SISP prot. 25711 del 18.02.2016, acquisita al prot. prov.le 8410/A del 18.02.2016, con la quale l'Ente conferma il proprio parere favorevole con prescrizioni già espresso con nota prot. 146817 del 02.11.2015;
- nota del Comune di Taranto – Direzione Ambiente prot. 28205 del 19.02.2016, acquisito al prot. prov.le 8651/A del 19.02.2016.

Con la suddetta nota il Comune chiariva che, a seguito dello stralcio delle p.lle nn. 24-23-18-61-64-77-79-1 del Fg 175 del Comune di Taranto dalla procedura di che trattasi, la competenza residua del Civico Ente è limitata alle particelle 93,67 e 26 del medesimo Fg. 175, atteso che le nn. 2, 3, 11 del Fg 175 non rientrano in realtà nella competenza del Comune di Taranto, ma in quello di Statte; in particolare il Comune riferiva che in data 15.02.2016 la p.lla n. 11 del Fg. 175 era stata rimossa dal catasto del Comune di Taranto ed attribuita al Comune di Statte modificandone i riferimenti catastali in Fg. 52 p.lla 11 del medesimo Comune.

Il Comune di Taranto riferiva, tra l'altro, che le p.lle 93-67 e 26 del Fg. 175 coincidono prevalentemente con aree di sosta mezzi, accesso e viabilità interna all'impianto di cava, estranee a qualsivoglia operazione di ampliamento.

Il parere del Comune di Taranto – Direzione Ambiente si concludeva affermando che: *"...omissis... **nulla-osta** all'intervento a condizione che sia integrata la valutazione dei contenuti in merito alla componente acustica delle fasi di progetto e di esercizio di concerto con ARPA Puglia"*.

- con nota prot. 11156-338 del 19.02.2016 – STTA, acquisita la prot. prov.le 8694/A del 22.02.2016, l'ARPA Puglia forniva il proprio parere negativo in merito alla procedura di che trattasi.

Nel corso dei lavori di conferenza si acquisiva l'Autorizzazione Paesaggistica n. 6 del 18.02.2016, rilasciata dall'Unione dei Comuni di Massafra – Statte e Crispiano la quale era condizionata alla prescrizioni fornite dalla Soprintendenza BB.AA.PP. (*giusta* nota 13802 del 09.10.2015) e della Regione Puglia (*giusta* nota 8231 del 02.11.2015) entrambe citate in precedenza.

In merito al parere ARPA, la proponente dichiarava a verbale che avrebbe precisato alcuni aspetti con separata nota; contestualmente richiedeva all'Agenzia di pronunciarsi ai sensi dell'art.14-quater della 241/1990.

La Conferenza si aggiornava a data da destinarsi.

Con nota prot. 44/DIR/2016 del 25.02.2016, acquisita al prot. prov.le 10196/A del 29.02.2016, la società istante forniva le proprie controdeduzioni al parere ARPA prot. 11156-338 del 19.02.2016 – STTA.

Con nota prot. prov.le 11257/P del 04.03.2016 questo ufficio trasmetteva il verbale della Conferenza dei Servizi tenutosi il 19.02.2016 comprensivo delle note e pareri ivi richiamati. Veniva, altresì allegata la nota della società istante prot. 44/DIR/2016 del 25.02.2016 richiedendo espressamente ad ARPA di fornire, entro 15 giorni dal ricevimento della nota ed ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/1990, *"le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso"*; si

rammentava, inoltre, che il medesimo art. 14- quater prevede che il dissenso “*non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima*”.

Con nota prot. 5521/STA del 23.03.2016, acquisita al prot. prov.le 15743/A del 01.04.2016, il Ministero inviava il Decreto Direttoriale concernente il provvedimento finale di adozione delle determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi decisoria relativa al SIN di Taranto, svoltasi il 16.03.2016. Nel verbale è riportato che, relativamente all'area di proprietà Italcave, l'ARPA ha trasmesso le richieste validazioni delle analisi svolte sulle acque sotterranee; la conferenza dei servizi deliberava, pertanto, di concludere il procedimento ai sensi dell'art.242 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. per i suoli (uso industriale) e per le acque sotterranee e di chiedere all'Azienda (*id est* Italcave, NDR) di proseguire il monitoraggio trimestrale ed in caso di superamenti delle CSC, di dare opportuna comunicazione agli enti competenti.

Stante il mancato riscontro dell'ARPA alla nota di questo ufficio prot. prov.le 11257/P del 04.03.2016, questo ufficio convocava la quarta Conferenza dei Servizi per il 14 Aprile 2016 giusta nota prot. prov.le 16489/P del 06.04.2016, sollecitando, nell'occasione, l'ARPA a fornire riscontro alla nota prot. prov.le 11257/P del 04.03.2016.

Nel corso dei lavori, ai quali nessun Ente si presentava, l'ARPA comunicava, per le vie brevi, che il richiesto parere sarebbe stato fornito a breve.

A tal proposito il Gestore rappresentava a verbale che “*ogni eventuale parere formato successivamente alla chiusura del verbale odierno è da intendersi come espresso al di fuori della Conferenza dei servizi*”.

Con riferimento alla posizione del Comune di Statte, atteso che il medesimo Ente non esprimeva definitivamente la propria volontà, pur sollecitato dalla Provincia di Taranto con nota prot.198/P del 05.01.2016, la conferenza dei servizi riteneva acquisito l'assenso del predetto ente ai sensi art. 14-ter co. 7 della l. 241/1990. I lavori di Conferenza venivano dichiarati conclusi.

Con nota prot. 23530 – 338 del 14.04.2016 – IMPT, STTA, acquisita al prot. prov.le 18121/A del 14.04.2016, l'ARPA riscontrava quanto richiesto dall'ufficio con nota prot. prov.le 11257/P del 04.03.2016. Le modifiche necessarie per ottenere l'assenso riguardavano i seguenti aspetti riportati in sintesi:

- 1) “*Piano di gestione dei rifiuti*”: modificare l'elaborato di cui al D.lgs 117/2008.
- 2) *Tipologie di rifiuti escluse dall'ambito di applicazione del D.lgs 117/2008*: fornire chiarimenti in merito alle quantità e tipologie stimate, ivi compresa la loro allocazione e le modalità di gestione.
- 3) *Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA)*: completare l'elaborato relativamente al monitoraggio del rumore così come richiesto dall'Agenzia stessa con nota prot. 11156-338 del 19.02.2016 – STTA.
- 4) “*Recupero ambientale*”: a tal proposito l'Agenzia proponeva, fra l'altro, di non rinaturalizzare l'area con uliveto, né con le specie indicate nel decreto del MIPAAF del 19.06.2015. L'Agenzia proponeva, altresì, di implementare interventi aventi finalità socio-culturali e/o turistico ricreative e/o sportive quali interventi di compensazione ambientale.
- 5) *Componente aria*: L'Agenzia richiedeva di fornire lo studio modellistico delle ricadute al suolo relative al PM₁₀ e PM_{2,5} da sommarsi con i valori di background e da confrontarsi con il valore limite. Veniva richiesto, altresì, di fornire lo studio degli impatti sulla salute secondo la metodologia HIA (*Health Impact Assessment*) così come riportata nelle linee guida VIIAS, redatte da ISPRA nel 2015.

Con nota prot. prov.le 19244/P del 21.04.2016, si trasmetteva il verbale della Conferenza dei Servizi

del 14.04.2016, comprensivo della nota ARPA - prot. 23530 -338-del 14.04.2016 – IMPT, STTA. A tal proposito, con riferimento a quanto riportato a verbale dal Gestore (cfr *supra*) secondo cui “ogni eventuale parere formato successivamente alla chiusura del verbale odierno è da intendersi come espresso al di fuori della Conferenza dei Servizi”, si evidenziava che la nota dell’ARPA era pervenuta ed era stata protocollata in pari data (quindi nella medesima giornata della conferenza) e a meno di due ore dopo della chiusura dei lavori; gli stessi, infatti, erano stati conclusi alle ore 12.45, come riportato a verbale, mentre la pec dell’ARPA era pervenuta alle ore 14.21 (come da attestazione del sistema informatico).

Si rappresentava, tuttavia, che l’Agenzia riteneva di dover apportare delle modifiche progettuali relativamente ad alcuni aspetti (id est “piano di gestione rifiuti” e “recupero ambientale”, cfr punti 1,2 e 4 in precedenza citati) già valutati nell’ambito del presente procedimento dal Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione finale all’esercizio delle cava, (e quindi alla valutazione dei summenzionati elaborati previsti dal PRAE, per i quali il medesimo ufficio regionale aveva già espresso il proprio nulla-osta tecnico minerario con nota prot. 539 del 15.01.2016, inviata agli enti componenti la conferenza dei servizi con nota prot. prov.le 4281/P del 27.01.2016).

Pertanto, si chiedeva al servizio attività estrattive regionale di prendere visione della nota ARPA prot. 23530 -338-del 14.04.2016 – IMPT, STTA e di fornire, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della nota medesima, le proprie osservazioni/controdeduzioni in merito chiarendo, altresì, se ritenesse condivisibile quanto affermato dall’ARPA in merito.

Al Gestore si richiedeva, fatto salvo quanto sarebbe stato comunicato dalla Regione, di fornire riscontro ai punti 3 e 5 della nota ARPA, sia allo scrivente ufficio che all’Agenzia stessa.

Con nota prot. 7523 del 27.04.2016, acquisita al prot. prov.le 20544/A del 02.05.2016, il Comune di Statte forniva il proprio parere sfavorevole all’iniziativa, in quanto riteneva la stessa “ambientalmente non compatibile”, basando -in via prioritaria- le proprie osservazioni sul fatto che il Comune stesso aveva eseguito una caratterizzazione sulle aree esterne al perimetro del SIN rilevando un diffuso quadro di inquinamento ambientale: tali aree, a detta del Comune risultano inquinate -con sospetto di contaminazione- da Berillio, Piombo, Cr, IPA e PCDD.

Con nota prot. 5953 del 13.05.2016, acquisita al prot. prov.le 22348/A del 16.05.2016 ed inviata per conoscenza all’Arpa Puglia, la Regione Puglia - Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive riscontrava la nota dell’ufficio prot. 19244/P del 21.04.2016, affermando, tra l’altro, quanto segue:

<<...omissis...

Nello specifico si fa presente che i progetti presentati dalla società Italcave S.p.a. sono stati sottoposti a verifica tecnica da parte dell’Ufficio scrivente e successivo rilascio di nullaosta minerario prot. n.539/2016 ...omissis...

In merito alle considerazioni riportate nella nota ARPA, in particolare pag. 2 punto 1 ...omissis... si evidenzia che al fine di rilasciare il nullaosta minerario, l’ufficio scrivente ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali alla normativa vigente in materia di attività estrattive ed in particolare alle disposizioni sancite nelle N.T.A. del Prae, Artt. 17 “conservazione del terreno vegetale”, 26 “messa in riserva dei materiali di scarto”; 27 “uso del terreno vegetale”; e 28 “uso dei materiali di scarto”; nonché art. 10 comma 7 del regolamento allegato alle NTA del PRAE “progetto di recupero ambientale o di ripristino”.

Si fa presente, inoltre, che questo servizio in merito alla gestione dei rifiuti da estrazione, in considerazione del materiale estratto nella cava in questione:

- *ha appurato, in primo luogo, l’applicazione del regime di esclusione di cui all’art. 2 comma 3 del D.lgs 117/2008;*

- *ha verificato che la totalità dei materiali, provenienti dalle attività di estrazione e non commercializzati siano riutilizzati ai fini del recupero ambientale, anche ai sensi di quanto riportato alla lettera "r" dell'art. 3 del suddetto D.lgs che esclude "i vuoti e le volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono sistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, ai fini di ripristino e costruzione" dalla definizione di "struttura di deposito dei rifiuti di estrazione".*

Si evidenzia, infine che il Servizio scrivente impone come prescrizione nel provvedimento autorizzativo all'attività estrattiva, il riutilizzo totale sia dei materiali sterili non commercializzati, che vengano utilizzati ai fini della riduzione della depressione di cava, sia del terreno vegetale, utilizzato in fase di recupero finale.

Per tutto quanto suddetto, si conferma il proprio nullaosta minerario al progetto, e si precisa che i materiali derivanti dal processo di estrazione e trattamento della cava in questione non sono, in ogni caso, da considerarsi come rifiuti>>.

Con nota prot. 87/DIR/2016 del 16.05.2016, acquisita al prot. prov.le 22530/A del 16.05.2016, la società istante trasmetteva i documenti richiesti dalla Provincia con nota prot. prov.le 19244/P del 21.04.2016, invitando questo ufficio a "concludere senza ulteriore indugio il procedimento".

Con nota prot. prov.le 23496/P del 20.05.2016 la Provincia trasmetteva agli enti componenti la conferenza dei servizi, ivi compreso il proponente, la summenzionata nota della Regione Puglia, prot. 5953 del 13.05.2016.

Con nota prot. prov.le 24404/P del 26.05.2016, questo ufficio trasmetteva la summenzionata nota del Comune di Statte, prot. 7523 del 27.04.2016, a tutti gli Enti componenti la conferenza dei servizi; contestualmente si forniva riscontro alla predetta nota, chiarendo che il sito era interamente interno al SIN per il quale il Ministero dell'Ambiente, coinvolto dalla scrivente ufficio nella procedura de qua, ha affermato, con nota prot. 16833/STA del 27.10.2015 quanto segue: "... Le aree di interesse di proprietà della Italcave S.p.a., rientrano nel perimetro del Sito d'interesse Nazionale di Taranto. Le aree oggetto dell'intervento sono state oggetto di indagini di caratterizzazione, all'esito delle quali non sono emersi superamenti delle CSC per la matrice suolo ...omissis... relativamente alla matrice acqua di falda si precisa che, ad oggi, la società Italcave S.p.a. in accordo con ARPA Puglia sta eseguendo le attività di monitoraggio richieste dalla Conferenza dei Servizi decisoria del 20.06.2013 [...]".

Si rappresentava, altresì, che, in continuità con quanto sopra riportato, il medesimo Ministero con nota prot. 5521/STA del 23.03.2016 inviata anche al Comune di Statte, acquisita al prot. prov.le 15743/A del 01.04.2016, inviava il Decreto Direttoriale concernente il provvedimento finale di adozione delle determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi decisoria relativa al SIN di Taranto, svoltasi il 16.03.2016.

Nel verbale ministeriale, approvato con il suddetto decreto ministeriale è riportato che, relativamente all'area di proprietà Italcave, l'ARPA ha trasmesso le richieste validazioni delle analisi svolte sulle acque sotterranee, pertanto - vista l'assenza di superamenti delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) nella matrice suolo/sottosuolo insaturo e acque sotterranee- la conferenza dei servizi deliberava di concludere il procedimento ai sensi dell'art.242 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. per i suoli (uso industriale) e per le acque sotterranee e di chiedere all'Azienda di proseguire il monitoraggio trimestrale ed in caso di superamenti delle CSC di dare opportuna comunicazione agli enti competenti.

Si rappresentava, inoltre, che, in base a quanto riferito dal Ministero dell'Ambiente, il sito (ivi compreso quello oggetto di VIA, NdR) non presenta alcun superamento delle CSC e che allo stato le procedure ex art. 242 del D.lgs 152/2006 sono state dichiarate concluse dal competente Ministero senza, pertanto, la necessità di avviare un intervento di bonifica dell'area.

Si manifestava, inoltre, che sul sito web del Ministero dell'Ambiente

(http://www.bonifiche.minambiente.it/page_iter.html) è riportato lo stato di avanzamento delle procedure di bonifica del SIN di Taranto aggiornato al 19.05.2016 (attualmente aggiornato al 30.06.2016, NdR); dalla cartografia ivi contenuta (pagg 20-21) risulta che le aree oggetto di VIA risultano non contaminate, sia per quanto concerne il terreno che la falda.

Relativamente ai possibili impatti relativi al presunto inquinamento atmosferico generato dall'intervento di che trattasi, rilevati dal Comune di Statte, questo ufficio comunicava, tra l'altro, che - in ottemperanza a quanto rappresentato da ARPA- aveva richiesto delle nuove modellazioni e la stima degli impatti sulla salute; si rendeva noto, altresì, che sarebbe stata cura dello scrivente ufficio rendere fruibile al Comune di Statte tale documentazione, per consentire allo stesso di effettuare le proprie valutazioni in merito.

Con nota prot. 25818/P del 08.06.2016 questo ufficio rendeva noto agli enti componenti la conferenza dei servizi che il proponente con la summenzionata nota prot. 87/DIR/2016 del 16.05.2016, aveva trasmesso la revisione del PMA e l'elaborato contenente la valutazione degli impatti sulla salute. Contestualmente si comunicava agli enti medesimi che decorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della nota, senza che avessero manifestato osservazioni, la Provincia avrebbe emanato il provvedimento finale.

Con nota prot. 10006 del 08.06.2016, acquisita al prot. prov.le 26343/A del 13.06.2016 il Comune di Statte nel confermare che *"le aree di interesse della Italcave S.p.a. essendo incluse interamente nel SIN di Taranto sono fuori dal perimetro al cui interno sono state eseguite le indagini di caratterizzazione ambientale dell'intero territorio comunale di Statte"*, riteneva, tra l'altro, che fossero necessari *"ulteriori approfondimenti anche di carattere geognostico sul top-soil dei terreni oggetto del presente procedimento, rinviando ogni decisione non solo agli esiti di tali attività ma soprattutto alle superiori decisioni del MATTM, di ISPRA ed ARPA Puglia"*.

Con nota prot. prov.le 26470/P del 13.06.2016, questo ufficio trasmetteva la summenzionata nota del Comune di Statte a tutti gli Enti componenti la conferenza dei servizi; contestualmente, si forniva riscontro alla predetta nota, richiamando quanto già affermato con la precedente nota prot. prov.le 24404/P del 26.05.2016 a proposito delle determinazioni del MATTM.

Con nota prot. 37422 - 173 del 17.06.2016 - SDTA, acquisita al prot. prov.le 27368/A del 20.06.2016, l'ARPA Puglia trasmetteva le proprie valutazioni in merito a quanto trasmesso dal proponente con nota prot. 87/DIR/2016 del 16.05.2016. Si riportano di seguito, sinteticamente, i contenuti del predetto parere.

Con riferimento ai punti 1 e 2 del precedente parere dell'ARPA, prot. 23530 del 14.04.2016, l'Agenzia prendeva atto del chiarimento reso dall'ufficio attività estrattive della Regione Puglia, prot. 5953 del 15.05.2016.

L'Agenzia affermava, fra l'altro, che *"restano ferme le criticità e carenze rilevate al punto 4 del precedente parere ARPA prot. 23530/2016"* in merito al Progetto di recupero ambientale.

L'Agenzia riteneva, inoltre, adeguato il PMA, prodotto dal Gestore, alle richieste formulate dall'Agenzia con il parere 11156/16 e ribadite con nota prot. 23520/16.

Relativamente all'elaborato "valutazione degli impatti sulla salute" l'ARPA riteneva che l'elaborato risponde a quanto richiesto dall'Agenzia stessa. Tuttavia l'Agenzia nel proprio parere richiamava l'opportunità di *"non incrementare, comunque, l'impatto sulla salute, data la situazione già compromessa con l'ampliamento proposto. Ciò anche in virtù dell'asserzione di base, posta dallo studio, riguardante l'assenza di effetti pneucogeni da parte delle polveri di calcare, valida solo nel caso di una comprovata assenza di silice cristallina, di cui non si ha evidenza nello studio presentato"*.

Relativamente alla componente atmosfera, l'Agenzia confermava la criticità d'area (come da precedente parere prot. 23530/16), atteso che risultava un contributo emissivo aggiuntivo nello scenario di progetto rispetto a quello attuale per quanto attiene alle PTS (+ 2.4%) ed al PM10 (+1.64%) a fronte di una riduzione del PM2.5 (-44,8%).

L'ARPA affermava, inoltre, che: "...omissis... è oggettivo riscontrare la presenza di impatti aggiuntivi, in particolare per il maggior carico complessivo alle emissioni di polveri grossolane e (PM10 e superiori). In riferimento si stigmatizza l'assenza nel Quadro di riferimento progettuale, ai sensi dell'art. 4 comma 4 DPCM 27-12-88, della proposta di misure tese a ridurre, bilanciare ovvero a riequilibrare tali impatti. Non si identificano quindi proposte di interventi tesi a riequilibrare gli scompensi indotti sull'ambiente per il solo potenziamento dalle attività, in un contesto già particolarmente stressato dalla compresenza di strutture industriali di grandi dimensioni, cumulativamente incidenti e sproporzionate, che caricano il sistema ben oltre il rispetto delle naturali capacità di rigenerazione dei distinti comparti ambientali ...omissis... Coerentemente ai fini istituzionali della scrivente Agenzia, si ritiene opportuno considerare comunque l'ipotesi di una compensazione ambientale che interessi un'adeguata superficie in aree contermini, o comunque nel Comune di Statte, che possa essere opportunamente riqualificata e rinaturalizzata sulla base di una proposta fondata su elementi delle scienze naturali ed agrarie".

L'Agenzia confermava, pertanto, la propria valutazione tecnica negativa.

Con pec acquisita al prot. prov.le 26837/A del 15.06.2016 il Segretariato Regionale della Puglia - BB.AA.PP., a riscontro della nota prot. 25818/P del 08.06.2016 di questo ufficio, confermava il proprio parere reso con nota prot. 7446 del 20.10.2015.

Sulla scorta del parere ARPA, prot. 37422 - 173 del 17.06.2016 - SDTA, ed in particolare sulle seguenti considerazioni dell'Agenzia:

1. l'opportunità di "non incrementare, comunque, l'impatto sulla salute, data la situazione già compromessa con l'ampliamento proposto. Ciò anche in virtù dell'asserzione di base, posta dallo studio, riguardante l'assenza di effetti pneucogeni da parte delle polveri di calcare, valida solo nel caso di una comprovata assenza di silice cristallina, di cui non si ha evidenza nello studio presentato";
2. relativamente alla componente atmosfera, l'Agenzia confermava la criticità d'area, affermando, tra l'altro, che "... all'esito della valutazione dei contenuti tecnici di tutta la documentazione prodotta è oggettivo riscontrare la presenza di impatti aggiuntivi, in particolare per il maggior carico complessivo alle emissioni di polveri grossolane (PM10 e superiori). In riferimento, si stigmatizza l'assenza nel Quadro di riferimento progettuale, ai sensi dell'art. 4 comma 4 DPCM 27-12-88, della proposta di misure tese a ridurre, bilanciare ovvero a riequilibrare tali impatti. Non si identificano quindi proposte di interventi tesi a riequilibrare gli scompensi indotti sull'ambiente per il solo potenziamento dalle attività, in un contesto già particolarmente stressato dalla compresenza di strutture industriali di grandi dimensioni, cumulativamente incidenti e sproporzionate, che caricano il sistema ben oltre il rispetto delle naturali capacità di rigenerazione dei distinti comparti ambientali".

questo ufficio - con nota prot. prov.le 29047/P del 01.07.2016- formulava, nei confronti dell'istante, comunicazione ex art. 10-bis della L. 241/1990 (il parere ARPA veniva allegato alla comunicazione).

Con la medesima nota, l'ufficio rammentava che entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione, la ditta avrebbe potuto presentare per iscritto proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dal medesimo art. 10bis della L. 241/1990.

Sicché, con nota prot. 142/DIR/2016 del 09.07.2016, acquisita al prot. prov.le 30679/A del 14.07.2016, la proponente confutava la comunicazione ex art. 10 bis dello scrivente ufficio affermando quanto segue: "

- i) è comprovata l'assenza di silice cristallina nel calcare estratto presso le nostre cave; (a tal proposito veniva allegato rapporto di prova n. 44.186_16 del laboratorio S.C.A. su un campione di calcare prelevato dall'impianto di frantumazione dal quale si evidenziava l'assenza della silice cristallina nel calcare estratto, NdR)
- ii) l'incremento delle emissioni di PTS e PM10 (circa +2%) è stato calcolato, in via cautelativa, senza considerare i sistemi di nebulizzazione presenti sui nastri e la copertura dei vagli;
- iii) nel progetto sono già previste le misure di mitigazione richieste da ARPA "tese a ridurre, bilanciare ovvero a riequilibrare gli impatti [...]"

Alla nota veniva allegata un'ulteriore relazione tecnica nella quale si affermava, fra l'altro, quanto segue: "...omissis..."

l'incremento di polveri tra la situazione attuale e quella di progetto è dovuta alla fase di vagliatura secondaria e dal trasporto su nastri del materiale tra i mulini, i vagli ed i cumuli finali.

Come ribadito nello studio presentato il calcolo dei flussi emissivi è, a parità di quantità trattata, dipendente esclusivamente dai fattori emissivi.

Nel report "Crushed Stone Processing and Pulverized Mineral Processing" prodotto da US EPA sono riportati i valori utilizzati per il calcolo ...omissis...

USEPA distingue i fattori emissivi in normali e controllati. Per valori controllati si intende quelli applicabili in presenza di azioni di mitigazione della propagazione di polveri, quali la bagnatura. Nella valutazione effettuata nello studio sull'impatto sulla salute trasmesso sono stati considerati cautelativamente i valori normali (non controllati).

In realtà sono previsti nel nuovo impianto diversi impianti di nebulizzazione sui nastri di trasporto del materiale [...] e la copertura di tutti i vagli secondari.

Pertanto considerando per queste fasi i fattori emissivi controllati [...] si ottengono significative riduzioni delle polveri..."

A tal fine il tecnico progettista mostrava che, utilizzando fattori di emissione "controllati", si otteneva una riduzione di tutte le polveri emesse (PTS, PM10 e PM 2,5) in termini di kg/anno.

Inoltre il tecnico affermava che:

"Con riferimento infine all'affermazione nel parere ARPA Puglia della mancanza di misure tese a ridurre, bilanciare ovvero riequilibrare gli impatti, si rappresenta che nello studio di impatto ambientale presentato erano già evidenziati aspetti gestionali di mitigazione della produzione di polveri, quali:

- *umidificazione del materiale in corrispondenza del salto nastri;*
- *utilizzo di "cuffie" (dispositivi di abbattimento) in corrispondenza del salto;*
- *utilizzo di alcuni nastri trasportatori chiusi (vagliatura primaria);*
- *velocità controllata dei veicoli su strada;*
- *programmazione delle attività con le migliori condizioni climatiche (bassa velocità vento);*
- *accorgimenti operativi nell'utilizzo dei mezzi di lavoro (ed es. pala meccanica).*

Inoltre, le opere di sistemazione ambientale del sito di cava prevedono, oltre al recupero dei versanti con l'utilizzo di terreno vegetale e la loro stabilizzazione, anche la piantumazione di nuova vegetazione arborea autoctona. Questi nuovi alberi ad alto fusto, soprattutto lungo i confini della cava, fungono da vera e propria barriera, non solo visiva, ma anche fisica: ciò permette di trattenere ulteriormente all'interno della cava le polveri prodotte, evitando così la dispersione sulle strade limitrofe e sulla vegetazione circostante".

Considerato che la documentazione prodotta dall'istante era stata inviata nei termini di legge e che la stessa necessitava di un ulteriore esame, questo ufficio -con nota prot.prov.le 32514/P del 28.07.2016- convocava conferenza dei servizi per il **09 Agosto 2016**. La sopracitata documentazione veniva resa disponibile a tutti gli enti componenti la conferenza, mediante pubblicazione sul sito web dell'Ente.

I lavori di conferenza dei servizi si svolgevano alla data stabilita. Gli enti convocati erano assenti, eccezion fatta per l'ARPA Puglia.

Si riporta il verbale di conferenza:

“L'ARPA, con riferimento alla nota di ITALCAVE prot. 142/DIR/2016 del 09 Luglio, ritiene di dover rappresentare quanto segue:

1. l'affermazione secondo cui sarebbe comprovata (ammesso che lo sia) l'assenza di silice cristallina nel calcare, non appare soddisfacente; in ogni caso, infatti, non va verificata la concentrazione della silice cristallina nel materiale, ma nell'aria, dato che i procedimenti di macinazione e movimentazione possono portare ad una selezione qualitativa, dimensionale e ponderale delle particelle aerodisperse;

2. la ditta produce nella nota l'affermazione secondo cui le stime delle emissioni di inquinanti sarebbero state calcolate senza considerare i sistemi di nebulizzazione, che sono - però - indispensabili nel ciclo produttivo; appare quindi ambigua la frase " ... le emissioni diminuiscono rispetto a quelle attuali ...": infatti, ove (come richiesto) sia utilizzata la nebulizzazione sia nella situazione presente che stimata dopo l'ampliamento, è palese che, in ogni caso, questo porterà un incremento nella polvere e negli inquinanti emessi. Contrariamente a quanto affermato dalla ditta, quindi, i motivi ostativi, espressi con parere prot. 37422 - 173 del 17.06.2016- SDTA non si ritengono superati.

I rappresentanti della Ditta rappresentano quanto segue.

Preliminarmente l'ing. INTINI rappresenta che, in considerazione del tempo ridotto messo a disposizione dalla ITALCAVE alla comunicazione di cui all'art. 10 bis della 241/1990 (dieci giorni) della Provincia, la Società ha dato incarico al laboratorio SCA di determinare il parametro silice cristallina su un campione di calcare frantumato. Dal certificato n.44.186_16 del 08.07.2016 emerge che il valore è al di sotto del limite di quantificazione (<0,5 %). Pertanto in ragione dei potenziali effetti pneuconio geni, il valore rilevato determina l'assenza di tali effetti.

In data successiva (data prelievo 14 Luglio 2016) sono stati effettuati delle determinazioni della silice cristallina mediante l'utilizzo di campionatori personali. Su due dei tre campioni nei pressi dell'impianto di frantumazione primaria e secondaria utilizzati per la lavorazione del calcare estratto, è stata riscontrata una concentrazione inferiore al limite di quantificazione (0.015 µg/m³). Sul terzo punto monitorato sul personale presente sul fronte di cava e quindi potenzialmente esposto ad altre fonti, è stato riscontrato un valore di 0.0166 µg/m³ e comunque al di sotto del TLV-TWA.

A tal fine si producono i certificati n. 5197_16 del 21.07.2016; 6197_16 del 21.07.2016; 7197_16 del 21.07.2016 che si allegano al presente verbale.

Con riferimento al calcolo delle emissioni polverulente nella situazione attuale e di progetto si chiarisce che nel documento allegato alla nota prot. 142/DIR/2016 del 09 Luglio i soli fattori di emissione modificati riguardano la fase di "fines screening" e "conveyor transfer point" riportati nel report EPA. Dalla comparazione dello scenario attuale con lo scenario di progetto relativamente ai fattori di emissione controllati, emerge che le uniche attività soggette a modifica riguardano la frantumazione e

vagliatura, l'erosione da cumuli ed il trasporto su nastri. Dai calcoli complessivi effettuati, emerge una riduzione in termini di kg/anno (dato utilizzato per la determinazione del rischio della salute di cui alla "linee guida VILAS dell'Ispra 2016") del 13% di PTS, del 20,6% di PM10 e del 44% di PM2,5. Pertanto è indiscutibile la miglioria dell'intervento progettuale, rispetto alla situazione attuale che prevede una nebulizzazione generica (effettuata in conformità all'autorizzazione vigente) rispetto all'intervento puntuale di nebulizzazione su nastri, chiusura dei vagli ed utilizzo di silos per lo stoccaggio delle frazioni fini (fra 0-4 mm).

Con riferimento poi all'incremento della quantità complessiva di polvere nel periodo di coltivazione della cava emerge che, considerando i volumi di progetto riportati nello SIA ed il volume residuo attuale stimato, emerge una riduzione dell'1,1% del PTS, 9,7% del PM10 e 36,3 del PM2,5. Si ribadisce che, come riportato nelle linee guida ISPRA, il numero di casi attribuibili alle esposizioni da polveri è funzione della sola variazione nelle concentrazioni ambientali per la quale si intende valutare l'effetto ed è indipendente dal fattore tempo. Pertanto con l'intervento progettuale proposto si avrà una riduzione del numero di eventi attribuibili alla attività ITALCAVE.

L'Avv. SECHI, in conclusione, deduce che le osservazioni di ARPA, peraltro non aventi consistenza di parere, si limitano ad esprimere una generica ambiguità delle frasi usate dalla ditta, non sono motivate in relazione ai numeri presentati dal proponente e non indicano in alcun modo come superare l'eventuale dissenso a proposito del non aggravio ambientale".

Con nota prot. prov.le 34180/A del 17.08.2016 il Segretariato Regionale dei BB.AA.PP confermava il parere a suo tempo reso (giusta nota prot. 7446 del 20.2015).

Il verbale di conferenza, unitamente alla summenzionata nota prot. prov.le 34180/A del 17.08.2016, veniva inviato a tutti gli enti componenti la conferenza con nota prot. prov.le 35070/P del 30.08.2016. Contestualmente, si invitavano i destinatari della nota a fornire, ove lo ritenessero opportuno, le proprie determinazioni in merito. In particolare, si richiedeva al Comune di Statte di fornire il proprio parere definitivo.

Con nota prot. 197/DIR/2016 del 15.09.2016, acquisita al prot. prov.le 37268/A del 16.09.2016, la proponente a riscontro della nota di questo ufficio, prot. prov.le 35070/P del 30.08.2016, trasmetteva un'ulteriore relazione tecnica esplicativa denominata "riscontro verbale Conferenza dei Servizi del 09.08.2016" e, al fine di confrontare le emissioni di PTS, PM10 e PM2,5 nella situazione attuale e nella situazione di progetto (ovvero dopo aver realizzato il nuovo impianto di frantumazione), allegava la revisione 3 del "Piano di Monitoraggio Ambientale delle Emissioni Diffuse e del Rumore".

Nella medesima nota di trasmissione dei summenzionati elaborati, la proponente affermava che: "... in allegato trasmettiamo nota di riscontro [...] che ribadisce quanto da noi sostenuto in tema di non aggravio degli impatti sanitari da tempo, senza che tali conclusioni siano mai state analiticamente confutate nel merito e senza che sia mai stato prodotto, dagli enti conferenti, un dissenso congruamente motivato e recante le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, come previsto normativamente".

Attesi i contenuti della predetta relazione tecnica, aventi caratteristiche prettamente chimico-analitiche, questo ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 lettera d) del Regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico Provinciale, di cui alla D.C.P. n. 49 del 24.06.2010, richiedeva, al componente esperto chimico del Comitato tecnico provinciale (Prof. Chim. Petruzzelli), con nota prot. prov.le 38540/P del 26.09.2016, un parere sull'intervento di che trattasi, con particolare riferimento alla stima emissiva effettuata dal proponente ed ai possibili impatti da essa generati.

Inoltre questo ufficio, con nota prot. prov.le 40438/P del 07.10.2016, attesa la trasmissione da parte dell'istante di una nuova documentazione tecnica, convocava per il **18 Ottobre 2016** riunione di Conferenza dei Servizi. Nella medesima nota si informavano gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi che la summenzionata nota prot. 197/DIR/2016 (compresa degli allegati) era disponibile sul sito web della Provincia di Taranto.

Con nota acquisita al prot. prov.le 41562/A del 17.10.2016 il componente esperto chimico del CT provinciale trasmetteva il richiesto parere affermando quanto segue: "... sulla base di quanto esposto si ritengono soddisfacenti le giustificazioni addotte dalla società istante in risposta ai quesiti posti dalle Autorità coinvolte nella procedura, con specifico riferimento a quelli posti da ARPA Puglia. Si esprime, pertanto, parere favorevole con prescrizioni che vengono dettagliate di seguito:

1. si richiede la validazione di tutte le proiezioni modellistiche effettuate, mediante utilizzo dei dati di campo rivenienti dalla campagne di monitoraggio previste, sia per la fine dell'anno in corso che per tutto l'anno 2017 e di darne comunicazione a tutti gli enti di controllo e Amministrazioni coinvolte;
2. al fine di bilanciare, ridurre e riequilibrare gli impatti sanitari ed ambientali si chiede alla società Italcave di attrezzare, gestire e mantenere un'area ricreativa a beneficio del Comune di Statte, con attività da concordarsi con il Comune stesso;
3. si chiede alla società Italcave di installare una rete di monitoraggio e controllo (deposimetri (PTS) + una stazione di rilevazione in continuo per PM10 e PM2,5) da posizionare in punti strategici da concordarsi con l'Amministrazione comunale di Statte;
4. si chiede in corrispondenza della particella di nuova coltivazione, ove è previsto la scorticazione superficiale del terreno agrario, di effettuare un piano analitico dettagliato del terreno asportato la fine di accertare eventuali ricadute al suolo da attività pregresse di cava".

Relativamente alla problematica della silice cristallina, il componente esperto del CT nel medesimo parere affermava, tra l'altro, che "... al momento non esiste una Direttiva Comunitaria specifica, recepita a livello nazionale o locale, che identifichi per la silice cristallina una esposizione cancerogena inquadabile a livello normativo". Per quanto concerne gli effetti sulla popolazione esposta alla SLC, il componente del CT afferma, fra l'altro, che: "anche in questo caso non sono disponibili dati sufficienti per associare una relazione causa-effetto sulla popolazione residente esposta nelle aree circostanti cave...".

In data 18 ottobre si svolgeva regolarmente la Conferenza dei Servizi alla data stabilita. Gli Enti convocati risultavano assenti, eccezion fatta per l'ARPA e per il Comune di Statte rappresentato, nell'occasione, dal Sindaco.

Nel corso dei lavori si dava lettura del parere del componente esperto del CT.

L'ARPA depositava la propria valutazione tecnica sfavorevole, prot. 61467-32 del 18.10.2016, e prendeva atto del parere reso dal componente esperto del CT che non supera, secondo l'ARPA, le criticità rappresentate dall'Agenzia.

Il summenzionato parere dell'ARPA, che ha valutato la relazione prodotta dall'istante, prot. 197/DIR/2016 del 15.09.2016, afferma quanto segue (lettere aggiunte, NdR):

<<

- a) In relazione al monitoraggio della silice libera cristallina in aria il gestore ha presentato 3 soli RdP (rapporti di prova, NdR) (su tre campioni prelevati il solo giorno 29.08.2016 mediante strumentazione posizionata sottovento rispetto a: Vagliatura secondaria;

sgrassatore a rulli a monte della frantumazione primaria; Carico su dumper nella fase preliminare); detti RdP, poco significativi da un punto di vista statistico e descrittivo in quanto prelevati in arco temporale ristretto ad un solo giorno lavorativo, di cui non è nota la rappresentatività rispetto alle operazioni di cava in corso in quella data, 29 Agosto 2016, non essendo stati comunicati ad es. i quantitativi di calcare lavorati, mostrano valori sotto il limite di quantificazione di 0.015 mg/m^3 individuato nelle condizioni operative implementate. Pertanto, si ribadisce quanto già affermato nel parere prot. 37422 del 17/06/16 e che qui si riporta testualmente "si richiama l'opportunità di non incrementare, comunque, l'impatto sulla salute, data la situazione già compromessa con l'ampliamento proposto. Ciò anche in virtù dell'asserzione di base, posta dallo studio, riguardante l'assenza di effetti pneucogeni da parte delle polveri di calcare, valida solo nel caso di una comprovata assenza di silice cristallina, di cui non si ha evidenza nello studio presentato". Invece come confermato dalla determinazioni analitiche prodotte dal proponente, sia in sede di CdS che nella documentazione prodotta con nota 197/DIR/2016 per il "Fronte di cava" è stato determinato un valore pari a 0.0166 mg/mc per il parametro "silice cristallina".

b) Il gestore con detta nota ha altresì ripresentato: la descrizione dell'intervento in VIA; la stima delle emissioni di polvere rivista (sia nello stato attuale che di progetto con l'adozione di sistemi di nebulizzazione sui salti di nastro); il confronto tra gli scenari e gli effetti della silice cristallina sulla salute della popolazione. Il gestore mostra una situazione emissiva migliorativa nel caso degli interventi in progetto (modifiche che riguardano la fase di vagliatura e selezione secondaria: sostituzione delle linea di vagliatura e selezione secondaria con l'introduzione di vagli chiusi; realizzazione di silos chiusi per e frazioni fini (0-4 mm e 6-12 mm); adozione di sistemi di nebulizzazione sui salti nastro). A tal proposito, e come già fatto osservare da questa Agenzia in sede di CdS del 09/08/2016, si osserva come la Ditta produca ora l'affermazione secondo cui le stime delle emissioni inquinanti sarebbero state calcolate senza considerare i sistemi di nebulizzazione, che sono -però- indispensabili nel ciclo produttivo. Si ribadisce quanto già affermato a verbale della citata CdS, per cui "appare quindi ambigua la frase " ... le emissioni diminuiscono rispetto a quelle attuali ...": infatti, ove (come richiesto) sia utilizzata la nebulizzazione sia nella situazione presente che stimata dopo l'ampliamento, è palese che, in ogni caso, questo porterà un incremento nella polvere e negli inquinanti emessi".

c) Al fine di aggiornare il quadro ambientale già descritto nel parere ARPA prot. 37422 del 17/06/2016, si rappresenta che con nota prot. 54128 del 16/09/2016 ARPA Puglia ha trasmesso alle AA.CC. la relazione di validazione relativa ai microinquinanti organici (PCDD/F e PCB) per i topsoil campionati nell'ambito del Piano di caratterizzazione nuove aree nella quale il set analitico presentato dalla parte è stato validato sebbene il laboratorio ARPA abbia evidenziato alcuni **superamenti rispetto alle CSC** per i "siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale" (colonna A- Tabella 1 Allegato 5 titolo V Parte IV del D.lgs 152/2006) non rilevati dal laboratorio di parte relativamente ai parametri PCDD/Fe PCB a conferma della diffusa contaminazione che interessa il sito.

d) Inoltre, ed anche alla luce di quanto riferito a questa Agenzia ed altri soggetti coinvolti nel procedimento con nota del corpo di polizia provinciale prot. PTA/2016/0031277/P del 19/07/2016, non appare essere stato condotto alcuno specifico esame utile a comprendere l'evoluzione nel corso degli anni delle destinazione d'uso di aree interessate dalla coltivazione di cava in relazione alla presenza di relitti di discariche dismesse.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, ribadito anche il nostro precedente parere prot. 23530 del 14/04/16, redatto al fine di fornire le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, ai sensi dell'art. 14-quater della 241/1990 e successivo parere prot. 37422 del 17/06/16, si conferma la valutazione tecnica sfavorevole, essendo il bilancio ambientale dell'intervento proposto negativo e non riequilibrato da congrue misure di compensazione ambientale>>.

Il Sindaco del Comune di Statte rappresentava il proprio parere favorevole all'intervento a condizione che l'impianto sia in esercizio a condizioni che tutelino la salute dei cittadini. Il Comune chiedeva a verbale di poter effettuare dei controlli sul monitoraggio ambientale di concerto con gli Enti preposti.

La Provincia sulla scorta del parere favorevole, subordinato all'implementazione di misure compensative e di monitoraggi ambientali, espresso da parte del proprio componente esperto del Comitato tecnico, chiedeva ad ARPA di indicare - entro dieci giorni - le opportune misure di compensazione ambientale che il Gestore dovrà realizzare, atteso che i precedenti pareri espressi da ARPA avevano indicato, proprio nelle misure di compensazione ambientale, la possibilità di equilibrare il bilancio ambientale dell'intervento di che trattasi.

Il rappresentante di ARPA a riscontro delle richieste di cui sopra formulate dalla Provincia, dichiarava di aver già ottemperato alla stessa richiamando il parere prot. 23530 del 14.04.2016 e quanto in esso contenuto proprio a riguardo dello specifico aspetto delle compensazioni ambientali. L'istante si rimetteva alle decisioni della Provincia e chiedeva la conclusione del procedimento.

I lavori di Conferenza venivano dichiarati conclusi.

Con nota prot. prov.le 43273/P del 27.10.2016 veniva trasmesso agli enti invitati in conferenza il verbale unitamente alla nota a firma del Responsabile del servizio "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente" del Comune di Statte, prot.17172 del 18.10.2016, acquisita al prot. prov.le 41713/A del 18.10.2016, non menzionata a verbale per un mero disguido tecnico. Contestualmente si comunicava che in mancanza di osservazioni/comunicazioni da inviarsi entro 15 giorni dalla ricezione del verbale, questo ufficio avrebbe emanato il provvedimento finale.

Con la suddetta nota prot.17172 del 18.10.2016, il Responsabile del servizio "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente" del Comune di Statte esprimeva il proprio parere sfavorevole, richiamando le precedenti note prot. 19835 del 04/12/2015 (in verità già riscontrata da questo ufficio con nota prot. 198/P del 05.01.2016, cfr *supra*) e prot. 6577 del 11.04.2016 (in verità afferente ad altro procedimento, mai pervenuta nell'ambito della presente procedura).

La nota prot. 6577 dell'11.04.2016, oltre a riprendere la questione della caratterizzazione delle aree esterne al SIN del Comune di Statte (venivano allegate all'uopo tavole grafiche), descritta in seguito, cita una serie di criticità ambientali possedute dal territorio stattese delle quali non viene fornita una relazione di causa-effetto, fra quanto ivi descritto e gli impatti generati dall'attività di cava in questione. Alcuni dei siti descritti appaiono del tutto estranei al sito in esame pur rientranti in area SIN. In alcuni casi, si parla di siti limitrofi alla "discarica Italcave": a tal fine si ribadisce che il sito afferente all'area di discarica, inizialmente compreso nella presente procedura, è stato successivamente stralciato dal presente procedimento (cfr *supra* verbale CdS del 03.11.2015).

Nella nota prot.17172 del 18.10.2016, il responsabile del servizio ambiente del Comune di Statte ribadiva le criticità d'area rivenienti, a suo dire, dalle risultanze della caratterizzazione del territorio di area vasta dell'intero territorio comunale (fuori dal SIN di Taranto) i cui esiti a detta del Responsabile del servizio "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente" del Comune di Statte mostrano un diffuso quadro di contaminazione ambientale del top-soil su tutto il territorio comunale.

In particolare, il top soil risulterebbe contaminato da Berillio, Piombo, Cr, IPA e PCDD, per effetto di diversi superamenti delle CSC. Secondo il Responsabile del servizio "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente" del Comune di Statte, quindi, il quadro ambientale e programmatico reale sarebbe diverso rispetto da quello presentato dal Gestore. Inoltre, il Responsabile del servizio "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente" del Comune di Statte affermava che le attività in essere sarebbero una certa fonte di inquinamento atmosferico, così come i presunti impatti generati dal traffico veicolare indotto dal progetto. Il Responsabile del servizio "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente" del Comune di Statte richiedeva, quindi, una nuova presentazione del quadro di riferimento ambientale del SIA aggiornato all'attualità, elaborato sulla scorta di risultati di un proprio nuovo piano di caratterizzazione ambientale delle aree oggetto di intervento, da sottoporre alla preventiva approvazione nell'ambito di specifica conferenza di servizi a regia ministeriale del MATTM.

Le risultanze della Conferenza dei servizi venivano poste, altresì, all'attenzione del componente esperto del CT (ivi compresa la nota del Comune di Statte) al fine di consentire al medesimo le proprie controdeduzioni, anche con riferimento a quanto esplicitato da ARPA a verbale.

Con nota acquisita al prot. prov.le 43487/A del 28.10.2016 il componente esperto del CT forniva le proprie controdeduzioni alla conferenza dei servizi del 18.10.2016 affermando quanto segue: "

Il giorno 18.10.2016 si è tenuta, presso il 9° settore Ambiente della Provincia di Taranto, una Conferenza dei Servizi volta a definire la questione relativa all'ampliamento dell'attività di cava nei Comuni di Taranto e Statte.

...omissis...

ARPA esordisce affermando che la relazione posta agli atti dalla Provincia (Prof. Petruzzelli) non supera le criticità ambientali più volte ribadite e reitera le stesse richieste relative alla propria posizione prima della CdS in oggetto.

Il Comune di Statte, tramite nota del responsabile del Servizio Ambiente, dichiara di essere, giustamente, preoccupato della condizione sanitaria e ambientale negli ambiti comunali. Il Responsabile del Servizio Ambiente ribadisce le sue perplessità appellandosi ad una evidente dicotomia fra i dati di caratterizzazione ambientale (suolo e falda) messa in atto da Italcave e quella condotta in proprio dal Comune sul comparto suolo (validata da ARPA il 17.12 u.s.).

Si controdedurrà di seguito prima alle considerazioni del Comune di Statte poi alle reiterate considerazioni adottate da ARPA Taranto.

Comune di Statte

Il Responsabile del Servizio Ambiente ribadisce che il territorio comunale è già gravato da inquinamento diffuso, come rilevato alla conclusione del piano di caratterizzazione condotto in proprio e recentemente validato da ARPA, sul comparto suolo (top Soil fra 0 e -1,50 m), che rileva la presenza di inquinanti quali: Be, Pb, Cr, IPA, PCDD/F PCB, che superano, talvolta, i valori di soglia di contaminazione (CSC) per le aree a verde. Tali dati, continua il Responsabile del Servizio Ambiente, si discostano sensibilmente da quelli presentati da Italcave che escludono qualsiasi contributo proprio alla situazione ambientale attuale del territorio comunale.

Invero i parametri analitici di caratterizzazione richiamati dal responsabile del Servizio Ambiente nulla hanno a che vedere con le attività di cava del calcare e, pertanto, non possono essere considerati significativi ai fini delle discussioni poste all'oggetto della presente procedura né, tantomeno, possono essere attribuiti alla Italcave che, nelle proprie relazioni e

proiezioni modellistiche ambientali sulle emissioni di polveri dimostra che gli impatti ambientali vengono sistematicamente ridotti sia nella situazione attuale sia in quella progettuale (cfr. relazione Petruzzelli prot. Prov.TA41562A del 17.10.2016 e, ovviamente, le relazioni ultime Italcave). Si ribadisce che già molti degli ausili di controllo ambientale, es., nebulizzatori ai salti nastro, schermi di contenimento delle polveri, vengono applicati nella situazione attuale.

ARPA Taranto

Silice cristallina: E' opinione dello scrivente che trattasi di un problema di impostazione ottimale del piano di monitoraggio che dovrà essere esteso, con immediatezza, ad archi temporali congrui (1 anno) e sulla totalità degli operatori tali da consentire studi statistici di analisi del rischio sanitario (AdR), come imposto dalla normativa e dai protocolli vigenti. Questo punto può essere intelligentemente superato in base ad una attenta prescrizione sul monitoraggio ambientale da effettuarsi sul campo. E' opinione dello scrivente, tuttavia, che, dimostrata l'assenza della silice cristallina in un congruo numero di campioni rappresentativi (nell'anno di riferimento) del materiale cavato, il problema potrà essere risolto molto semplicemente all'origine in quanto non è possibile ipotizzare la presenza di silice cristallina in atmosfera se questa risulterà assente nel materiale di cava che potenzialmente potrà originarla.

Sistemi di nebulizzazione: Sebbene ARPA usi un linguaggio poco chiaro e talvolta involuto nel formulare i quesiti che puntualmente ripropone, con un piccolo sforzo di comprensione si risponde negli stessi termini già formulati nella mia precedente relazione.

Come ARPA Taranto avrà certamente notato dalla attenta lettura delle relazioni ultime Italcave, poi riprese dal sottoscritto, la stessa Italcave adotta già nella situazione attuale sistemi di nebulizzazione in corrispondenza dei punti critici di spolveramento, con specifico riferimento ai salti nastro. Su questa base dimostra e rileva un sensibile abbattimento delle emissioni polverulente che, nella situazione progettuale, risulteranno ulteriormente abbattute allorché le strutture delle aree a maggiore incidenza verranno sistematicamente controllate e gestite ai fini della minimizzazione degli impatti. L'istante, altresì, in base alla applicazione di software di simulazione modellistica delle emissioni (gli unici accreditati in ambito nazionale e internazionale allo scopo) prevede sensibili riduzioni dei rilasci di polveri in atmosfera, sia in fase attuale che progettuale, quantificabili orientativamente nell'ordine dal 30 al 45% rispettivamente per le polveri sedimentabili, per i PM10 e PM2,5.

Infine, in riferimento ai "parametri organici" (PCDD/F e PCB) e "inorganici" (Be, Pb, Cr) e al corrispondente superamento delle CSC in aree a verde pubblico e privato, rilevati dal Comune di Statte e recentemente fatti propri e validati da ARPA, che confermano inquinamento diffuso dell'area, non si riesce a comprendere in cosa sia entrata la Società Italcave nel determinare lo stato della situazione".

Con nota prot. 17955 del 28.10.2016, acquisita al prot. prov.le 43562/A del 28.10.2016, il responsabile del Servizio ambiente del Comune di Statte richiedeva che questo ufficio si esprimesse sulle osservazioni formulate dal Comune di Statte con le note n. 19835 del 04.12.2015 (in verità già riscontrata da questo ufficio con nota prot. 198/P del 05.01.2016, cfr *supra*) e prot. 6577 del 11.04.2016 (in verità afferente ad altro procedimento, mai pervenuta nell'ambito della presente procedura) e n. 17172 del 18.10.2016. Il responsabile del servizio allegava, inoltre, tavola grafica riepilogativa dell'andamento delle CSC (concentrazione soglia di contaminazione) rispetto alle CSR (concentrazione soglia di rischio) per il parametro diossine. Dalla tavola si rilevava un certo numero di tesserati (comunque esterni al sito di interesse) che, secondo il Comune, presentavano

una CSC>CSR. Dalla tavola emergeva, comunque, che il sito oggetto di VIA non era stato caratterizzato (in quanto incluso in area SIN, mentre la caratterizzazione comunale, come ribadito allo stesso Comune da questo ufficio con varie note (*cf. supra*) riguardava le aree esterne al SIN, NdR). Il responsabile del servizio ambiente del Comune di Statte ribadiva, inoltre, come *“l'unico atto di cui si deve tener conto nel presente procedimento è quello espresso dallo scrivente Settore, in considerazione della natura tecnica del procedimento ed alla luce del cogente principio di separazione delle funzioni tra apparato politico ed apparato esecutivo”*.

Con nota prot. prov.le 44360/A del 07.11.2016 la Soprintendenza BB.AA.PP. di Lecce ribadiva il suo parere a suo tempo reso.

Nonostante quanto già espresso dal componente esperto del CT in merito al parere del Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Statte, al fine di avere maggiore contezza in merito a quanto riferito dal Comune stesso nei pareri prot. 6577 del 11.04.2016 (seppure reso nell'ambito di altro procedimento e mai pervenuto nel presente procedimento) e prot. 17955 del 28.10.2016, questo ufficio sottoponeva, con nota prot. prov.le 44710 del 09.11.2016, le predette note, ivi comprese le tavole grafiche allegate, all'esame della Regione Puglia in qualità di Autorità competente *ex art. 242 del TUA*, richiedendo di fornire a questo Settore un aggiornamento sulla questione, comunicando:

- a) se l'Analisi di Rischio presentata dal Comune di Statte sia stata formalmente approvata;
- b) se la paventata estensione della contaminazione, di cui alla tavole grafiche presentate dal Comune di Statte, mediante l'individuazione di tesserati contaminati, sia confermata; in caso negativo, si richiede di conoscere quale sia la reale estensione ed il posizionamento degli eventuali tesserati caratterizzati da un acclarato superamento della CSR.

Con nota prot. 18603 del 09.11.2016, acquisita al prov.le 45122/A del 11.11.2016 (nel termine dei 15 giorni assegnati dallo scrivente ufficio), il Sindaco del Comune di Statte nel confermare il proprio parere espresso nel corso della CdS del 18.10.2016, riteneva di indicare quale idonea misura di compensazione l'intervento di *“riqualificazione e ristrutturazione del teatro naturale all'aperto Leucaspide e delle connesse aree a verde”* a cura e spese della Italcave. A tal fine il Sindaco richiedeva che il proponente presentasse al Comune, entro sessanta giorni dal rilascio del parere di compatibilità ambientale, un progetto di fattibilità tecnico-economica (art. 23 codice degli appalti).

Con nota prot. 236/DIR/2016 del 09.11.2016, acquisita al prot. prov.le 45171/A dell'11.11.2016, la Italcave s.p.a., fra l'altro, prendeva atto della nota del Sindaco del Comune di Statte e rappresentava che le NTA del PRAE prevedono che vengano individuate delle misure di mitigazione e se non sufficienti, delle misure di compensazione solo nel caso di attività estrattiva che interessi aree per le quali è richiesto lo studio di verifica della compatibilità paesaggistica (la società riteneva di non rientrare in tale caso). Sul punto si rappresenta che, invero, nell'ambito del presente procedimento è stata richiesta (ed ottenuta) l'autorizzazione paesaggistica (*cf. supra*: Autorizzazione Paesaggistica n. 6 del 18.02.2016, rilasciata dall'Unione dei Comuni di Massafra – Statte e Crispiano, la quale era condizionata alla prescrizioni fornite dalla Soprintendenza BB.AA.PP. (*giusta* nota 13802 del 09.10.2015) e della Regione Puglia (*giusta* nota 8231 del 02.11.2015)).

Con nota prot. 11467 del 15.11.2016, acquisita al prot. prov.le 45715/A del 16.11.2016, la Regione Puglia riscontrava la predetta nota provinciale affermando, tra l'altro, che: *“l'approvazione dell'analisi di rischio non è ancora avvenuta, tantomeno il Comune (di Statte, NdR) ha provveduto a produrre una versione “finale” da valutare in conferenza dei servizi”*. La Regione precisava, inoltre, che ai sensi dell'art. 240 comma 1 del TUA lettera d): il sito è da definirsi *“potenzialmente contaminato”* quando nelle matrici ambientali per una o più sostanze viene accertato il superamento

della concentrazione soglia di contaminazione, mentre è da definirsi, giusta lettera e) del medesimo articolo, "contaminato" quando le CSR determinate con l'applicazione della procedura dell'analisi di rischio risultano superate.

La Regione concludeva affermando che: "... in assenza di una formale approvazione (in sede di Conferenza dei servizi) di una modellazione del rischio dalla quale emerga un chiaro quadro inquinologico, non sono da ritenersi definitive, né sufficientemente esaustive, le tavole grafiche allegate alle note del Comune di Statte n. 6577 del 11.04.2016 e n. 17955 del 28.10.2016... Infatti, ad analisi di rischio approvata, il numero dei poligoni che il Comune propone come "contaminati" ai sensi dell'art. 240, comma 1 lettera e) del D.lgs 152/06 (nella fattispecie, le aree contraddistinte dalla didascalie "PCDD C>CSR" e "Aree con C>CSR") potrebbe sensibilmente variare (diminuire e/o aumentare).

In sintesi, in assenza di una solida modellazione del rischio, non sarà possibile definire la reale estensione e posizione di aree eventualmente caratterizzate da un acclarato superamento delle concentrazioni soglia di rischio, così come definite dall'art. 240, comma 1 lettera c) del D.lgs 152/06, tantomeno sarà agevole (se non impossibile) delineare l'opportuno percorso tecnico amministrativo finalizzato alla risoluzione delle criticità ambientali (che pure esistono)."

Sicché, con D.G.C. n. 144 del 29.11.2016, il Comune di Statte deliberava di individuare l'intervento compensativo di "riqualificazione e ristrutturazione del teatro naturale all'aperto Leucaspide e delle connesse aree a verde" ed di dare mandato ai competenti responsabili di servizio di porre in essere gli adempimenti necessari per dar corso all'indirizzo espresso.

Con nota prot. prov.le 47489/A del 01.12.2016 la Soprintendenza BB.AA.PP. di Lecce ribadiva il suo parere a suo tempo reso.

Con nota prot. prov.le 47980/A del 06.12.2016 il Sindaco del Comune di Statte trasmetteva elaborati progettuali afferenti all'intervento di compensazione innanzi individuato. Gli elaborati erano a firma del dirigente UTC Arch. La Gioia. Si descrive brevemente la proposta compensativa presentata dal Comune di Statte.

L'area interessata dall'intervento compensativo è censita al Catasto terreni del Comune di Statte al Fig. 7, particelle 1123, 14, 303 (in parte) e 304 (in parte) occupando complessivamente un'area di circa 9,00 ha.

Attualmente, l'area interessata dall'intervento è caratterizzata da una zona (a nord) ove il Comune di Statte ha realizzato un teatro all'aperto che sfrutta gli esistenti fondi di cava come quinte, le esistenti vie di corsa dei tagli dei concii come sedute e cavea, oltre ai percorsi; è stato inoltre realizzato il palco per le attività spettacolari.

L'area è dotata di impianto elettrico in massima parte danneggiato da atti vandalici, inoltre sono presenti manufatti prefabbricati per le unità igieniche e spogliatoi artisti. Detti manufatti sono stati completamente distrutti a seguito di atti vandalici.

La restante parte dell'area di intervento è costituita da una fitta vegetazione tipica della macchia mediterranea con sentieri sterrati (in molti casi erosi per effetto delle precipitazioni meteoriche) e staccionate costituite da paletti di castagno per protezione dei salti di quota (in lunghi tratti risultano mancanti e/o divelti in quanto fatti oggetto di atti vandalici). Nel dettaglio gli interventi da realizzarsi saranno i seguenti:

- Demolizioni, smontaggi e conferimenti manufatti degradati;
- rimozione pavimentazioni esistenti;
- ripristini, manutenzione e messa in sicurezza;
- pavimentazioni e camminamenti in cls architettonico;
- cancelli e recinzione ingressi per teatro all'aperto e parco.

- pulizia, ripristini e sistemazione cavea;
- sedute cavea per spettatori in pietra calcarea.
- ripristino scale e area palco;
- recupero e messa in sicurezza fronti cava perimetrali.
- punto di ristoro;
- unità igieniche per spettatori;
- locali per impianti tecnologici a servizio dei fabbricati.
- rete e impianto elettrico generale (quadro elettrico generale, linea esterna di alimentazione);
- organi illuminanti;
- impianto di videosorveglianza.
- manutenzione delle specie arboree ed arbustive;
- realizzazione di staccionata in legno autoclavato per delimitazione e protezione;
- manutenzione sentieri esistenti;
- arredi e cartelli (panchine, cestini, cartelli indicatori e segnalatori, ecc.).

Stante la trasmissione del dettaglio progettuale della proposta compensativa, questo ufficio riteneva di indire una conferenza dei servizi finalizzata alla valutazione della stessa per il **19.12.2016**. La convocazione, estesa a tutti gli enti componenti la conferenza dei servizi invitati, a suo tempo, per la valutazione tecnica del progetto oggetto di VIA, veniva formalizzata con nota prot. prov.le 48297/P del 07.12.2016. Si riporta il verbale della riunione, tenutasi alla presenza del Comune di Taranto, della Provincia, e del Comune di Statte (rappresentato dal Sindaco). Risultavano assenti l'ARPA e gli altri enti invitati alla.

“Preliminarmente, si precisa che la presente conferenza ha come oggetto la valutazione della proposta di compensazione ambientale formulata dal Comune di Statte giusta nota prot. prov.le 47980/A del 06.12.2016; il progetto presentato è a firma del responsabile UTC Arch. La Gioia.

Sicché, a seguito della valutazione tecnica del progetto di che trattasi (cfr parere finale ARPA prot. prov.le 41711/A del 18.10.2016 e parere del componente esperto del CT provinciale, Prof. Chim. Petruzzelli, prot. prov.le 41562/A del 17.10.2016), è emersa l'opportunità di predisporre un'opera di compensazione ambientale nel Comune di Statte relativamente al progetto oggetto di VIA.

Infatti, dalla lettura del parere finale dell'ARPA, giusta nota prot. prov.le 41711/A del 18.10.2016, si deduce che le modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, essendo il bilancio ambientale dell'intervento oggetto di VIA negativo, riguardano la realizzazione di congrue misure di compensazione ambientale nel Comune di Statte (vedi parere ARPA prot. 37422 del 17.06.2016), per riequilibrare tal bilancio.

Anche il componente esperto del CT provinciale Prof. Chim. Petruzzelli, nel proprio parere favorevole, nota prot. prov.le 41562/A del 17.10.2016, ha suggerito l'opportunità di bilanciare, ridurre e riequilibrare gli impatti sanitari ed ambientali mediante la realizzazione, gestione e manutenzione a cura della proponente di un'area ricreativa a beneficio della popolazione del Comune di Statte, con attività da concordarsi con il Comune stesso.

Relativamente ad alcuni aspetti tecnici sollevati sia da ARPA che dal Responsabile del servizio Ambiente del Comune, prot. 17172 del 18.10.2016, il Componente esperto del CT ha fornito le proprie controdeduzioni giusta nota prot. prov.le 43487/A del 28.10.2016 che si allega. Si allega ad ulteriore riscontro della note del Responsabile del servizio Ambiente del Comune di Statte, la nota della Regione prot. 11467 del 15.11.2016.

Si da lettura del parere del componente esperto del CT prof. Petruzzelli, datato 16.12.2016, prot. prov.le 49519/A del 19.12.2016, che ritiene condivisibile e ben articolata la proposta compensativa

che, ad ogni buon conto, si precisa, è presentata dal Comune di Statte e non dalla Italcave.

Il Comune di Statte precisa che la voce "manutenzione" inserita nel quadro economico è riferita sino al collaudo e non alla fase gestionale dell'opera che sarà oggetto di un separato bando. Il Comune di Statte, quindi, conferma il tempo indicativo di due anni inserito nel quadro economico.

Il proponente richiama integralmente la propria nota prot.236/DIR/2016. Quanto alla proposta del Comune di Statte, pur condividendone spirito e finalità, il proponente si riserva, all'esito del procedimento, di verificare la sostenibilità economica dell'opera.

La Provincia emanerà il provvedimento finale, prevedendo la realizzazione dell'opera compensativa sopra rappresentata, fermo restando la eventuale rivisitazione del quadro economico che sarà formalizzata fra le parti (proponente e Comune di Statte). La Provincia specifica che la realizzazione dell'opera compensativa è definita dall'art. 20 del D.lgs. 50/2016.

L'ing. Sasso consegna delega del Sindaco (del Comune di Taranto, NdR) prot. 191891 del 19.12.2016. L'ing Sasso richiede quanto segue: "il rinvio dell'odierna conferenza decisoria al fine di poter predisporre nei prossimi 15 giorni una proposta di misura compensativa nel Comune di Taranto".

A tal fine, la Provincia ritiene che la richiesta sia tardiva sia perché l'odierna conferenza ha natura decisoria finalizzata proprio alla valutazione delle compensazioni ambientali proposte da ARPA e dal CT e formalizzate dal Comune di Statte, sia perché il Comune di Taranto ha richiesto un semplice rinvio per poter [eventualmente] predisporre una proposta, non presentata all'odierna conferenza.

Inoltre, si evidenzia che il Comune di Taranto – Direzione Ambiente ha già formulato il proprio nulla-osta giusta nota prot. 28205 del 19.02.2016 non richiedendo, a suo tempo, una misura di compensazione per il proprio Comune.

Il rappresentante del Comune prende atto del parere a suo tempo reso".

I lavori di CdS venivano dichiarati conclusi.

Con nota prot. prov.le 49933/P del 21.12.2016, la Provincia inviava il verbale della Conferenza comprensivo delle note ivi richiamate, unitamente alla nota ARPA prot. 76242/2016, pervenuta allo scrivente a valle dei lavori, con la quale l'Agenzia ribadiva, in merito alle compensazioni ambientali, quanto già rappresentato a verbale della CdS del 18/10/2016.

Il quadro istruttorio sin qui delineatosi è, pertanto, il seguente:

1. i pareri espressi, da parte degli enti coinvolti nel corso della valutazione tecnica della proposta progettuale in esame, ivi compreso il componente esperto del CT provinciale, sono tutti favorevoli (in alcuni casi con prescrizioni), eccezion fatta per il parere reso dall' ARPA, giusta note prot. 23530 del 14.04.2016, prot. 37422 del 17.06.2016 e prot. 61467-32 del 18.10.2016 ed il parere reso dal Responsabile del servizio "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente" del Comune di Statte;
2. per quanto riguarda le criticità rilevate da ARPA circa il "piano di recupero" (p.to 4, prima e seconda alinea del parere ARPA prot. 23530 del 14.04.2016), si ritiene che la valutazione di tale aspetto sia di esclusiva competenza dell'ufficio minerario regionale competente all'autorizzazione all'esercizio che, con nota prot. AOO_089_15/01/2016/539, ribadita con nota 5953 del 13.05.2016, ha espresso il proprio nulla-osta minerario per il progetto in questione.

3. con riferimento all'ultimo parere ARPA, con il quale l'Agenzia ha espresso una valutazione tecnica sfavorevole circa la proposta progettuale in esame, il componente del CT ha espresso le proprie controdeduzioni (*giusta* nota prot. prov.le 43487/A del 28.10.2016), ad oggi non ulteriormente confutate da ARPA. L'Agenzia, nel suddetto parere, rileva un bilancio ambientale dell'intervento proposto negativo e non riequilibrato da congrue misure di compensazione ambientale.

All'uopo si specifica che:

- relativamente al punto a) del parere ARPA prot. 61467-32 del 18.10.2016 (cfr *supra*) si riferisce che il Componente esperto del CT ha affermato che: *"E' opinione dello scrivente che trattasi di un problema di impostazione ottimale del piano di monitoraggio che dovrà essere esteso, con immediatezza, ad archi temporali congrui (1 anno) e sulla totalità degli operatori tali da consentire studi statistici di analisi del rischio sanitario (AdR), come imposto dalla normativa e dai protocolli vigenti. Questo punto può essere intelligentemente superato in base ad una attenta prescrizione sul monitoraggio ambientale da effettuarsi sul campo. E' opinione dello scrivente, tuttavia, che, dimostrata l'assenza della silice cristallina in un congruo numero di campioni rappresentativi (nell'anno di riferimento) del materiale cavato, il problema potrà essere risolto molto semplicemente all'origine in quanto non è possibile ipotizzare la presenza di silice cristallina in atmosfera se questa risulterà assente nel materiale di cava che potenzialmente potrà originarla"*.
 - relativamente al punto b) del parere ARPA prot. 61467-32 del 18.10.2016 (cfr *supra*) si riferisce che il Componente esperto del CT ha affermato che: *"Come ARPA Taranto avrà certamente notato dalla attenta lettura delle relazioni ultime Italcave, poi riprese dal sottoscritto, la stessa Italcave adotta già nella situazione attuale sistemi di nebulizzazione in corrispondenza dei punti critici di spolveramento, con specifico riferimento ai salti nastro. Su questa base dimostra e rileva un sensibile abbattimento delle emissioni polverulente che, nella situazione progettuale, risulteranno ulteriormente abbattute allorquando le strutture delle aree a maggiore incidenza verranno sistematicamente controllate e gestite ai fini della minimizzazione degli impatti. L'istante, altresì, in base alla applicazione di software di simulazione modellistica delle emissioni (gli unici accreditati in ambito nazionale e internazionale allo scopo) prevede sensibili riduzioni dei rilasci di polveri in atmosfera, sia in fase attuale che progettuale, quantificabili orientativamente nell'ordine dal 30 al 45% rispettivamente per le polveri sedimentabili, per i PM10 e PM2,5"*;
 - relativamente al punto c) del parere ARPA prot. 61467-32 del 18.10.2016 (cfr *supra*) il componente esperto del CT rileva un mancanza di nesso causale fra i superamenti delle CSC rilevati (per i quali, si rammenta, il sito è da considerarsi "potenzialmente contaminato" giusta art. 240 comma 1 lett. d) del TUA e non "contaminato") e l'attività di cava in questione;
 - relativamente al punto d) del parere ARPA prot. 61467-32 del 18.10.2016 (cfr *supra*) si evidenzia che il sito ove vi sarebbe la presenza di relitti di discariche dismesse attiene altro procedimento e che, comunque, tale sito, inizialmente compreso nella presente procedura, è stato successivamente stralciato dal presente procedimento (cfr *supra* verbale CdS del 03.11.2015).
4. Ad ogni buon conto, si prende atto della criticità d'area rilevata dall'ARPA nonché della possibilità di equilibrare il bilancio ambientale dell'intervento di che trattasi mediante la

realizzazione di opportune misure di compensazione ambientale, così come indicato negli stessi pareri ARPA e rappresentato nel verbale di Conferenza dei Servizi del 18.10.2016.

Si prende atto, altresì, che dette misure di compensazione ambientale sono state proposte dal Sindaco del Comune di Statte, giusta nota prot. prov.le 47980/A del 06.12.2016, sulla quale si è espresso favorevolmente il componente esperto del CT giusta nota prot. prov.le 49519/A del 19.12.2016. Detta misura compensativa è stata portata all'attenzione dell'ultima Conferenza dei Servizi del 19.12.2016, nell'ambito della quale l'Agenzia non ha fornito una propria valutazione istruttoria.

5. Per quanto riguarda i vari pareri espressi dal Responsabile del servizio "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente" del Comune di Statte, essi individuano una criticità d'area, ma tale criticità in base a quanto controdedotto dal Componente esperto del CT (giusta nota prot. prov.le 43487/A del 28.10.2016) e, soprattutto, quanto riferito dalla Regione Puglia (giusta nota prot. 11467 del 15.11.2016) non appare chiaramente definita: *"in assenza di una solida modellazione del rischio, non sarà possibile definire la reale estensione e posizione di aree eventualmente caratterizzate da un acclarato superamento delle concentrazioni soglia di rischio"*. Né il responsabile del Comune di Statte ha, ad oggi, ulteriormente confutato le osservazioni del CT e della Regione.
- Ad ogni buon conto, si rappresenta che il Sindaco del Comune di Statte, giusta D.G.C. n. 144 del 29.11.2016 e nota prot. prov.le 47980/A del 06.12.2016, ha proposto delle misure di compensazione ambientale da realizzarsi a cura della proponente, condivise sia dal componente esperto del CT che dalla proponente.

Le prescrizioni impartite dagli Enti sono, inoltre, riassunte nel seguente prospetto, con indicazione delle fasi di attuazione e modalità di controllo ed ottemperanza:

Ente	Protocollo e data nota	Prescrizioni	Fase di attuazione/Modalità di Controllo-ottemperanza
Autorità di Bacino della Puglia	12276 U del 07.09.2015	<ul style="list-style-type: none"> nel considerare globalmente il documento prodotto quale risposta alla nota prot. n. 6896 del 04.06.2014 si ritiene di dover prescrivere ai fini della realizzazione dell'intervento di approfondimento del piano cava, la redazione di un piano di emergenza finalizzato alla bonifica della falda potenzialmente interessata da inquinanti provenienti dal fondo della cava. Tali misure e procedure dovranno essere gestite sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori e del Responsabile della sicurezza della cava" 	<p>In operam</p> <p>(N.B: Piano di emergenza già trasmesso dall'istante.)</p>

Ente	Protocollo e data nota	Prescrizioni	Fase di attuazione/Modalità di Controllo-ottemperanza
Soprintendenza Archeologica della Puglia	prot. 4039 del 14.04.2015	<p><i>si esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere in oggetto, tuttavia si richiede a scopo cautelativo e per evitare variazioni di progetto dovute all'eventuale presenza di depositi o strutture di interesse archeologico ancora celate nel sottosuolo che siano espressamente rispettate le prescrizioni, da intendersi quale misure di mitigazione degli impatti, di seguito indicate dal n.1 al n. 4:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Nella particella 13 del foglio 44 del Comune di Statte lo scotico del terreno vegetale fino al banco roccioso dovrà essere eseguito con il controllo archeologico continuativo da affidare ad archeologi con adeguata formazione e comprovata esperienza professionale, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio di questa Soprintendenza.</i> 2. <i>La rimozione del terreno sarà effettuata con mezzo meccanico leggero e a benna liscia, procedendo per livelli successivi per consentire l'individuazione di eventuali tracce antropiche.</i> 3. <i>Nel caso di rinvenimenti di stratigrafie e/o strutture archeologiche durante i lavori, l'impresa responsabile dell'esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente i lavori nei tratti interessati, dandone contestualmente comunicazione a questo ufficio per i provvedimenti di competenza e per eventuali ampliamenti d'indagine, che saranno a totale carico del</i> 	<p>In operam</p> <p><u>Autorità competente alla verifica di ottemperanza:</u></p> <p><u>Soprintendenza Beni Archeologici</u></p>

Ente	Protocollo e data nota	Prescrizioni	Fase di attuazione/Modalità di Controllo-ottemperanza
		<p><i>richiedente e saranno affidati ad archeologo professionista il cui curriculum dovrà essere sottoposto al vaglio dello scrivente e, per la manodopera, a ditta in possesso di qualificazione OS25.</i></p> <p><i>4. La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata a questa Soprintendenza con congruo anticipo.</i></p> <p><i>Questo ufficio si riserva di chiedere varianti al progetto originario per la salvaguardia e tutela dei resti archeologici che dovessero venire evidenziati nel corso dei lavori.</i></p>	
Soprintendenza BB.AA.PP. di Lecce	13802 del 09.10.2015	<p><i>In questa fase la società proponente dovrebbe formalizzare attraverso documenti o lettera d'intenti il riutilizzo finale di detto sito/giacimento/cava con l'eventuale possibilità della rigenerazione del sito e del contesto dei luoghi. Per quanto attiene il progetto in parola si dovrebbero realizzare delle opere di mitigazione utili con la formazione di cortine vegetazionali (vedi colline realizzate con vegetazione di tipo autoctono – alberi, siepi, ecc) in modo da contenere tutte quelle opere da realizzare per l'uso della cava e migliorare l'aspetto esteriore dell'insieme. Pertanto questa Soprintendenza ritiene di esprimere parere favorevole, fatto salvo quanto espresso in forma di mitigazione e di compensazione paesaggistica.</i></p>	<p>N.B. relativamente alla lettera di intenti il gestore ha presentato il piano di recupero già approvato dall'Ufficio Minerario Regionale (cfr nota prot. 5953 del 13.05.2016)</p> <p>Relativamente alle opere di mitigazione proposte le stesse andranno realizzate nella seguente fase:</p> <p><u>Ante operam (prima di avviare i lavori oggetto di VIA)</u></p> <p><u>Autorità Competente alla verifica di</u></p>

Ente	Protocollo e data nota	Prescrizioni	Fase di attuazione/Modalità di Controllo-ottemperanza
			<u>ottemperanza:</u> <u>Ministero dei</u> <u>BB.AA.PP.</u>
Comune di Taranto - Direzione Ambiente	28205 del 19.02.2016	<i>nulla-osta all'intervento a condizione che sia integrata la valutazione dei contenuti in merito alla componente acustica delle fasi di progetto e di esercizio di concerto con ARPA Puglia</i>	N.B. PMA già adeguato alle richieste ARPA (cfr nota ARPA prot. 37422 del 17/06/2016)
Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica	prot.8231 del 02.11.2015	<i>lo scrivente Servizio ritiene, fatta salva la valutazione di merito da operarsi in sede di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica da parte degli Enti delegati al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche, che al fine di garantire la compatibilità paesaggistica degli interventi, non debba essere previsto l'interessamento ai fini estrattivi delle aree tutelate come fiume torrente o corso d'acqua iscritto negli elenchi delle acque pubbliche "Fiume Galeso" (R.D. 7/4/1927 in G.U. n.125 del 31/5/1927), della lama e gravina denominata "Fosso Galeso" e delle aree di rispetto boschi, e che di contro dette aree in parte già compromesse paesaggisticamente dalle attività estrattive, siano interessate da interventi specifici atti al ripristino ambientale e paesaggistico da attuare in fase precedente rispetto all'ampliamento</i>	In operam/Ante operam Interventi di mitigazione paesaggistica già proposti dal Ministero per i beni BB.AA.PP.
Commissione paesaggistica Unione dei Comuni (Massafra - Statte-Crispiano)	n. 6 del 18.02.2016	Autorizzazione condizionata alla prescrizioni fornite dalla Soprintendenza BB.AA.PP. (giusta nota 13802 del 09.10.2015) e della Regione Puglia (giusta nota 8231 del 02.11.2015)	In operam/Ante operam
Regione Puglia - Servizio	AOO_075/22.09.2015	<i>a) siano strettamente rispettate la prescrizioni del PTA con</i>	In operam

Ente	Protocollo e data nota	Prescrizioni	Fase di attuazione/Modalità di Controllo-ottemperanza
Risorse idriche	-5274	<i>riferimento al suddetto prelievo di falda; b) la realizzazione delle opere previste non vada a determinare ripercussioni negative sulla qualità delle acque".</i>	
MATTM	16833/STA del 27.10.2015	<i>dovrà essere precisato che il titolare dell'impianto, ubicato all'interno della perimetrazione del SIN di Taranto, è comunque tenuto ad osservare gli obblighi connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e di risanamento ambientale attivato per il sito in questione</i>	N.B. nel corso del presente procedimento la procedura ex art.242 è stata dichiarata conclusa dallo stesso Ministero
ASL/SISP	146817 del 02.11.2015	<i>parere favorevole a condizione che sia valutata la evidenziata necessità di sottoporre a riesame il provvedimento di autorizzazione alle emissioni in essere</i>	Ante operam_ (prima di avviare i lavori oggetto di VIA) <u>Autorità Competente alla verifica di ottemperanza:</u> <u>Provincia di Taranto</u>

Si riportano, altresì, i pareri del componente esperto del CT:

	Protocollo e data nota	Prescrizioni	Fase di attuazione/Modalità di Controllo-ottemperanza
Componente esperto del CT provinciale	41562/A del 17.10.2016	<i>1. si richiede la validazione di tutte le proiezioni modellistiche effettuate, mediante utilizzo dei dati di campo rivenienti dalla campagne di monitoraggio previste, sia per la fine dell'anno</i>	1. In operam La proponente trasmetterà i risultati ad ARPA, Comune e

	Protocollo e data nota	Prescrizioni	Fase di attuazione/Modalità di Controllo-ottemperanza
		<p><i>in corso che per tutto l'anno 2017 e di darne comunicazione a tutti gli enti di controllo e Amministrazioni coinvolte;</i></p> <p><i>2. al fine di bilanciare, ridurre e riequilibrare gli impatti sanitari ed ambientali si chiede alla società Italcave di attrezzare, gestire e mantenere un'area ricreativa a beneficio del Comune di Statte, con attività da concordarsi con il Comune stesso;</i></p> <p><i>3. si chiede alla società Italcave di installare una rete di monitoraggio e controllo (deposimetri (PTS) + una stazione di rilevazione in continuo per PM10 e PM2,5) da posizionare in punti strategici da concordarsi con l'Amministrazione comunale di Statte;</i></p> <p><i>4. si chiede in corrispondenza della particella di nuova coltivazione, ove è previsto la scorticazione superficiale del terreno agrario, di effettuare un piano analitico dettagliato del terreno asportato al fine di accertare eventuali ricadute al suolo da attività pregresse di cava"</i></p>	<p>Provincia</p> <p>2. Ante operam (prima dell'avvio dei lavori oggetto di VIA.)</p> <p><u>Autorità competente alla verifica di ottemperanza:</u></p> <p><u>Comune di Statte</u></p> <p>3. Ante operam</p> <p><u>Autorità competente alla verifica di ottemperanza:</u></p> <p><u>ARPA Puglia e Comune di Statte</u></p> <p>4. Ante operam</p> <p><u>Autorità competente alla verifica di ottemperanza:</u></p> <p><u>Provincia di Taranto ed ARPA Puglia</u></p>
Componente esperto del CT provinciale	43487/A del 28.10.2016	Relativamente alla questione della silice cristallina "il piano di monitoraggio ... dovrà essere esteso, con immediatezza, ad archi temporali congrui (1 anno) e sulla totalità degli operatori tali da consentire studi statistici di analisi del rischio sanitario (AdR), come	<p>Ante operam</p> <p><u>Autorità competente alla verifica di ottemperanza:</u></p>

	Protocollo e data nota	Prescrizioni	Fase di attuazione/Modalità di Controllo-ottemperanza
		<i>imposto dalla normativa e dai protocolli vigenti. Questo punto può essere intelligentemente superato in base ad una attenta prescrizione sul monitoraggio ambientale da effettuarsi sul campo."</i>	<u>ARPA Puglia</u> I risultati del monitoraggio andranno trasmessi anche alla Provincia di Taranto ed al SISP

Tutto quanto sopra esposto, si propone al Dirigente del Settore l'adozione del provvedimento finale, come di seguito riportato.

Il sottoscritto attesta di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all'adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90.

F/to Il Funzionario Tecnico
Responsabile procedimento istruttorio
27/12/2016
Ing. Emiliano Morrone

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

- Letta** e fatta propria la relazione che precede;
- Visti** i pareri degli Enti coinvolti che qui si intendono richiamati ed integralmente trascritti;
- Visti** i pareri del componente esperto del Comitato tecnico provinciale
- Visto** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107;
- Visti** gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n°165/2001;
- Vista** la L. 7 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Legge Regionale n. 17 del 18 giugno 2007;
- Vista** la L.R. 11/20001 e s.m.i.
- Visto** lo Statuto provinciale;
- Visto** il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente;
- Considerati** gli esiti delle riunioni di Conferenza dei servizi;

Atteso che il presente provvedimento:

- è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

Considerato che:

Il quadro istruttorio delineatosi è il seguente:

1. i pareri espressi, da parte degli enti coinvolti nel corso della valutazione tecnica della proposta progettuale in esame, ivi compreso il componente esperto del CT provinciale, sono tutti favorevoli (in alcuni casi con prescrizioni), eccezion fatta per il parere reso dall' ARPA, giusta note prot. 23530 del 14.04.2016, prot. 37422 del 17.06.2016 e prot. 61467-32 del 18.10.2016 ed il parere reso dal Responsabile del servizio "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente" del Comune di Statte;
2. per quanto riguarda le criticità rilevate da ARPA circa il "piano di recupero" (p.to 4, prima e seconda alinea del parere ARPA prot. 23530 del 14.04.2016), si ritiene che la valutazione di tale aspetto sia di esclusiva competenza dell'ufficio minerario regionale competente all'autorizzazione all'esercizio che, con nota prot. AOO_089_15/01/2016/539, ribadita con nota 5953 del 13.05.2016, ha espresso il proprio nulla-osta minerario per il progetto in questione.
3. con riferimento all'ultimo parere ARPA, con il quale l'Agenzia ha espresso una valutazione tecnica sfavorevole circa la proposta progettuale in esame, il componente del CT ha espresso le proprie controdeduzioni (giusta nota prot. prov.le 43487/A del 28.10.2016), ad oggi non ulteriormente confutate da ARPA. L'Agenzia, nel suddetto parere, rileva un bilancio ambientale dell'intervento proposto negativo e non riequilibrato da congrue misure di compensazione ambientale.

All'uopo si specifica che:

- relativamente al punto a) del parere ARPA prot. 61467-32 del 18.10.2016 (cfr *supra*) si riferisce che il Componente esperto del CT ha affermato che: *"E' opinione dello scrivente che trattasi di un problema di impostazione ottimale del piano di monitoraggio che dovrà essere esteso, con immediatezza, ad archi temporali congrui (1 anno) e sulla totalità degli operatori tali da consentire studi statistici di analisi del rischio sanitario (AdR), come imposto dalla normativa e dai protocolli vigenti. Questo punto può essere intelligentemente superato in base ad una attenta prescrizione sul monitoraggio ambientale da effettuarsi sul campo. E' opinione dello scrivente, tuttavia, che, dimostrata l'assenza della silice cristallina in un congruo numero di campioni rappresentativi (nell'anno di riferimento) del materiale cavato, il problema potrà essere risolto molto semplicemente all'origine in quanto non è possibile ipotizzare la presenza di silice cristallina in atmosfera se questa risulterà assente nel materiale di cava che potenzialmente potrà originarla"*.
- relativamente al punto b) del parere ARPA prot. 61467-32 del 18.10.2016 (cfr *supra*) si riferisce che il Componente esperto del CT ha affermato che: *"Come ARPA Taranto avrà certamente notato dalla attenta lettura delle relazioni ultime Italcave, poi riprese dal sottoscritto, la stessa Italcave adotta già nella situazione attuale sistemi di nebulizzazione in corrispondenza dei punti critici di spolveramento, con specifico riferimento ai salti nastro. Su questa base dimostra e rileva un sensibile abbattimento delle emissioni polverulente che, nella situazione progettuale, risulteranno ulteriormente abbattute allorquando le strutture*

delle aree a maggiore incidenza verranno sistematicamente controllate e gestite ai fini della minimizzazione degli impatti. L'istante, altresì, in base alla applicazione di software di simulazione modellistica delle emissioni (gli unici accreditati in ambito nazionale e internazionale allo scopo) prevede sensibili riduzioni dei rilasci di polveri in atmosfera, sia in fase attuale che progettuale, quantificabili orientativamente nell'ordine dal 30 al 45% rispettivamente per le polveri sedimentabili, per i PM10 e PM2,5";

- relativamente al punto c) del parere ARPA prot. 61467-32 del 18.10.2016 (cfr *supra*) il componente esperto del CT rileva un mancanza di nesso causale fra i superamenti delle CSC rilevati (per i quali, si rammenta, il sito è da considerarsi "potenzialmente contaminato" giusta art. 240 comma 1 lett. d) del TUA e non "contaminato") e l'attività di cava in questione;
 - relativamente al punto d) del parere ARPA prot. 61467-32 del 18.10.2016 (cfr *supra*) si evidenzia che il sito ove vi sarebbe la presenza di relitti di discariche dismesse attiene altro procedimento e che, comunque, tale sito, inizialmente compreso nella presente procedura, è stato successivamente stralciato dal presente procedimento (cfr *supra* verbale CdS del 03.11.2015).
4. Ad ogni buon conto, si prende atto della criticità d'area rilevata dall'ARPA nonché della possibilità di equilibrare il bilancio ambientale dell'intervento di che trattasi mediante la realizzazione di opportune misure di compensazione ambientale, così come indicato negli stessi pareri ARPA e rappresentato nel verbale di Conferenza dei Servizi del 18.10.2016. Si prende atto, altresì, che dette misure di compensazione ambientale sono state proposte dal Sindaco del Comune di Statte, giusta nota prot. prov.le 47980/A del 06.12.2016, sulla quale si è espresso favorevolmente il componente esperto del CT giusta nota prot. prov.le 49519/A del 19.12.2016. Detta misura compensativa è stata portata all'attenzione dell'ultima Conferenza dei Servizi del 19.12.2016, nell'ambito della quale l'Agenzia non ha fornito una propria valutazione istruttoria.
5. Per quanto riguarda i vari pareri espressi dal Responsabile del servizio "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente" del Comune di Statte, essi individuano una criticità d'area, ma tale criticità in base a quanto controdedotto dal Componente esperto del CT (giusta nota prot. prov.le 43487/A del 28.10.2016) e, soprattutto, quanto riferito dalla Regione Puglia (giusta nota prot. 11467 del 15.11.2016) non appare chiaramente definita: "*in assenza di una solida modellazione del rischio, non sarà possibile definire la reale estensione e posizione di aree eventualmente caratterizzate da un acclarato superamento delle concentrazioni soglia di rischio*". Né il responsabile del Comune di Statte ha, ad oggi, ulteriormente confutato le osservazioni del CT e della Regione. Ad ogni buon conto, si rappresenta che il Sindaco del Comune di Statte, giusta D.G.C. n. 144 del 29.11.2016 e nota prot. prov.le 47980/A del 06.12.2016, ha proposto delle misure di compensazione ambientale da realizzarsi a cura della proponente, condivise sia dal componente esperto del CT che dalla proponente.

Per tutto quanto sopra esposto:

D E T E R M I N A

1. **di esprimere** – per tutte le motivazioni in premessa esplicitate ed in conformità ai pareri resi del componente esperto del CT Provinciale – **giudizio positivo alla compatibilità ambientale** per il progetto relativo alla "*Intervento di ampliamento dell'attività di coltivazione di cave di*

proprietà delle società Italcave nei Comuni di Taranto e Statte” proposto dalla Italcave S.p.a. P.IVA. 00138490735 sede legale Taranto Via per Statte, 6000 di cui all’istanza prot.prov.le n. 74127/A del 24.12.2014, fermo restando le prescrizioni disposte dagli Enti coinvolti e dal Componente esperto del CT, riportate nel prospetto seguente, e facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Ente	Protocollo e data nota	Prescrizioni	Fase di attuazione/Modalità di Controllo-ottemperanza
Autorità di Bacino della Puglia	12276 U del 07.09.2015	<ul style="list-style-type: none"> • <i>nel considerare globalmente il documento prodotto quale risposta alla nota prot. n. 6896 del 04.06.2014 si ritiene di dover prescrivere ai fini della realizzazione dell'intervento di approfondimento del piano cava, la redazione di un piano di emergenza finalizzato alla bonifica della falda potenzialmente interessata da inquinanti provenienti dal fondo della cava. Tali misure e procedure dovranno essere gestite sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori e del Responsabile della sicurezza della cava”</i> 	In operam (N.B: Piano di emergenza già trasmesso dall’istante.)
Soprintendenza Archeologica della Puglia	prot. 4039 del 14.04.2015	<p><u>si esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere in oggetto, tuttavia si richiede a scopo cautelativo e per evitare variazioni di progetto dovute all'eventuale presenza di depositi o strutture di interesse archeologico ancora celate nel sottosuolo che siano espressamente rispettate le prescrizioni, da intendersi quale misure di mitigazione degli impatti, di seguito indicate dal n.1 al n. 4:</u></p> <p>1. <u>Nella particella 13 del foglio 44 del Comune di Statte lo scotico del terreno vegetale fino al banco roccioso dovrà essere eseguito con il controllo archeologico continuativo da affidare ad archeologi con adeguata formazione e comprovata esperienza professionale, i cui curricula dovranno essere</u></p>	In operam <u>Autorità competente alla verifica di ottemperanza:</u> <u>Soprintendenza Beni Archeologici</u>

Ente	Protocollo e data nota	Prescrizioni	Fase di attuazione/Modalità di Controllo-ottemperanza
		<p><i>preventivamente sottoposti al vaglio di questa Soprintendenza.</i></p> <p>2. <i>La rimozione del terreno sarà effettuata con mezzo meccanico leggero e a benna liscia, procedendo per livelli successivi per consentire l'individuazione di eventuali tracce antropiche.</i></p> <p>3. <i>Nel caso di rinvenimenti di stratigrafie e/o strutture archeologiche durante i lavori, l'impresa responsabile dell'esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente i lavori nei tratti interessati, dandone contestualmente comunicazione a questo ufficio per i provvedimenti di competenza e per eventuali ampliamenti d'indagine, che saranno a totale carico del richiedente e saranno affidati ad archeologo professionista il cui curriculum dovrà essere sottoposto al vaglio dello scrivente e, per la manodopera, a ditta in possesso di qualificazione OS25.</i></p> <p>4. <i>La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata a questa Soprintendenza con congruo anticipo.</i></p> <p><i>Questo ufficio si riserva di chiedere varianti al progetto originario per la salvaguardia e tutela dei resti archeologici che dovessero venire evidenziati nel corso dei lavori.</i></p>	
Soprintendenza BB.AA.PP. di Lecce	13802 del 09.10.2015	<p><i>In questa fase la società proponente dovrebbe formalizzare attraverso documenti o lettera d'intenti il riutilizzo finale di detto sito/giacimento/cava con l'eventuale possibilità della</i></p>	<p>N.B. relativamente alla lettera di intenti il gestore ha presentato il piano di recupero</p>

Ente	Protocollo e data nota	Prescrizioni	Fase di attuazione/Modalità di Controllo-ottemperanza
		<i>rigenerazione del sito e del contesto dei luoghi. Per quanto attiene il progetto in parola si dovrebbero realizzare delle opere di mitigazione utili con la formazione di cortine vegetazionali (vedi colline realizzate con vegetazione di tipo autoctono – alberi, siepi, ecc) in modo da contenere tutte quelle opere da realizzare per l'uso della cava e migliorare l'aspetto esteriore dell'insieme. Pertanto questa Soprintendenza ritiene di esprimere parere favorevole, fatto salvo quanto espresso in forma di mitigazione e di compensazione paesaggistica.</i>	già approvato dall'Ufficio Minerario Regionale (cfr nota prot. 5953 del 13.05.2016) Relativamente alle opere di mitigazione proposte le stesse andranno realizzate nella seguente fase: <u>Ante operam (prima di avviare i lavori oggetto di VIA)</u> <u>Autorità Competente alla verifica di ottemperanza: Ministero dei BB.AA.PP.</u>
Comune di Taranto - Direzione Ambiente	28205 del 19.02.2016	<i>nulla-osta all'intervento a condizione che sia integrata la valutazione dei contenuti in merito alla componente acustica delle fasi di progetto e di esercizio di concerto con ARPA Puglia</i>	N.B. PMA già adeguato alle richieste ARPA (cfr nota ARPA prot. 37422 del 17/06/2016)
Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica	prot.8231 del 02.11.2015	<i>lo scrivente Servizio ritiene, fatta salva la valutazione di merito da operarsi in sede di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica da parte degli Enti delegati al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche, che al fine di garantire la compatibilità paesaggistica degli interventi, non debba essere previsto l'interessamento ai fini estrattivi delle aree tutelate come fiume torrente o corso d'acqua iscritto negli elenchi delle acque pubbliche</i>	In operam/Ante operam Interventi di mitigazione paesaggistica già proposti dal Ministero per i beni BB.AA.PP.

Ente	Protocollo e data nota	Prescrizioni	Fase di attuazione/Modalità di Controllo-ottemperanza
		<i>"Fiume Galese" (R.D. 7/4/1927 in G.U. n.125 del 31/5/1927), della lama e gravina denominata "Fosso Galese" e delle aree di rispetto boschi, e che di contro dette aree in parte già compromesse paesaggisticamente dalle attività estrattive, siano interessate da interventi specifici atti al ripristino ambientale e paesaggistico da attuare in fase precedente rispetto all'ampliamento</i>	
Commissione paesaggistica Unione dei Comuni (Massafra – Statte-Crispiano)	n. 6 del 18.02.2016	Autorizzazione condizionata alla prescrizioni fornite dalla Soprintendenza BB.AA.PP. (giusta nota 13802 del 09.10.2015) e della Regione Puglia (giusta nota 8231 del 02.11.2015)	In operam/Ante operam
Regione Puglia – Servizio Risorse idriche	AOO_075/22.09.2015 -5274	a) <i>siano strettamente rispettate la prescrizioni del PTA con riferimento al suddetto prelievo di falda;</i> b) <i>la realizzazione delle opere previste non vada a determinare ripercussioni negative sulla qualità delle acque".</i>	In operam
MATTM	16833/STA del 27.10.2015	<i>dovrà essere precisato che il titolare dell'impianto, ubicato all'interno della perimetrazione del SIN di Taranto, è comunque tenuto ad osservare gli obblighi connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e di risanamento ambientale attivato per il sito in questione</i>	N.B. nel corso del presente procedimento la procedura ex art.242 è stata dichiarata conclusa dallo stesso Ministero
ASL/SISP	146817 del 02.11.2015	<i>parere favorevole a condizione che sia valutata la evidenziata necessità di sottoporre a riesame il provvedimento di autorizzazione alle emissioni in essere</i>	Ante operam <u>(prima di avviare i lavori oggetto di VIA)</u> <u>Autorità</u>

Ente	Protocollo e data nota	Prescrizioni	Fase di attuazione/Modalità di Controllo-ottemperanza
			<u>Competente alla verifica di ottemperanza:</u> <u>Provincia di Taranto</u>

	Protocollo e data nota	Prescrizioni	Fase di attuazione/Modalità di Controllo-ottemperanza
Componente esperto del CT provinciale	41562/A del 17.10.2016	<p><i>1. si richiede la validazione di tutte le proiezioni modellistiche effettuate, mediante utilizzo dei dati di campo rivenienti dalla campagne di monitoraggio previste, sia per la fine dell'anno in corso che per tutto l'anno 2017 e di darne comunicazione a tutti gli enti di controllo e Amministrazioni coinvolte;</i></p> <p><i>2. al fine di bilanciare, ridurre e riequilibrare gli impatti sanitari ed ambientali si chiede alla società Italcave di attrezzare, gestire e mantenere un'area ricreativa a beneficio del Comune di Statte, con attività da concordarsi con il Comune stesso;</i></p> <p><i>3. si chiede alla società Italcave di installare una rete di monitoraggio e controllo (deposimetri (PTS) + una stazione di rilevazione in continuo per PM10 e PM2,5) da posizionare in punti strategici da concordarsi con l'Amministrazione comunale di Statte;</i></p>	<p>1. In operam</p> <p>La proponente trasmetterà i risultati ad ARPA, Comune e Provincia</p> <p>2. Ante operam (prima dell'avvio dei lavori oggetto di VIA.)</p> <p><u>Autorità competente alla verifica di ottemperanza:</u> <u>Comune di Statte</u></p> <p>3. Ante operam</p> <p><u>Autorità competente alla verifica di ottemperanza:</u> <u>ARPA Puglia e Comune di Statte</u></p> <p>4. Ante operam</p> <p><u>Autorità competente alla</u></p>

	Protocollo e data nota	Prescrizioni	Fase di attuazione/Modalità di Controllo-ottemperanza
		<i>4. si chiede in corrispondenza della particella di nuova coltivazione, ove è previsto la scorticazione superficiale del terreno agrario, di effettuare un piano analitico dettagliato del terreno asportato al fine di accertare eventuali ricadute al suolo da attività pregresse di cava"</i>	<u>verifica di ottemperanza:</u> <u>Provincia di Taranto ed ARPA Puglia</u>
Componente esperto del CT provinciale	43487/A del 28.10.2016	Relativamente alla questione della silice cristallina "il piano di monitoraggio ... dovrà essere esteso, con immediatezza, ad archi temporali congrui (1 anno) e sulla totalità degli operatori tali da consentire studi statistici di analisi del rischio sanitario (AdR), come imposto dalla normativa e dai protocolli vigenti. Questo punto può essere intelligentemente superato in base ad una attenta prescrizione sul monitoraggio ambientale da effettuarsi sul campo."	Ante operam <u>Autorità competente alla verifica di ottemperanza:</u> <u>ARPA Puglia</u> I risultati del monitoraggio andranno trasmessi anche alla Provincia di Taranto ed al SISIP

2. di stabilire che prima dell'avvio dei lavori oggetto di VIA, venga realizzata la proposta di misura compensativa proposta dal Comune di Statte, giusta nota prot. prov.le 47980/A del 06.12.2016;
3. di stabilire, altresì, che gli interventi di compensazione ambientale di cui al punto 2, poiché costituiscono opera pubblica da realizzarsi a spese del privato, saranno regolamentati -ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 50/2016- da apposita convenzione, da stipulare fra il Comune di Statte ed il proponente, con la quale quest'ultimo si impegnerà alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, degli interventi di compensazione ambientale di che trattasi.
La convenzione (da notificare una volta sottoscritta allo scrivente ufficio) dovrà contenere anche il tempo massimo entro cui tali opere di compensazione andranno realizzate. Tale realizzazione dovrà avvenire prima dell'avvio dei lavori oggetto della presente VIA;
4. di stabilire che entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, il proponente trasmetta alla Soprintendenza BB.AA.PP., ai fini dell'approvazione, e per conoscenza allo scrivente ufficio, il progetto di mitigazione paesaggistica di cui al parere della medesima Soprintendenza BB.AA.PP. prot. 13802 del 09.10.2015. Le stesse opere andranno

realizzate prima dell'avvio dei lavori oggetto di VIA;

5. di stabilire che entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, il proponente trasmetta il piano previsto dal punto 4 del parere del componente esperto del CT (prot. prov.le 41562/A del 17.10.2016) alla Provincia ed all'ARPA, che lo valuterà e lo approverà stabilendo le eventuali prescrizioni;
6. di stabilire che entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento il proponente concordi con ARPA e Comune di Statte la posizione dei deposimetri di cui al punto 3 del parere del componente esperto del CT, prot. prov.le 41562/A del 17.10.2016, dandone successivamente evidenza allo scrivente ufficio;
7. di specificare che il monitoraggio ambientale dell'impianto dovrà essere conforme a quanto riportato nel Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), trasmesso dalla Italcave s.p.a con nota prot. 197/DIR/2016 del 15.09.2016, integrato con le prescrizioni del componente esperto del CT di cui alla nota prot. 43487/A del 28.10.2016. Il piano comprenderà anche il monitoraggio della SLC in aria con modalità e frequenze da concordarsi con ARPA. Tale piano andrà trasmesso entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento alla Provincia di Taranto, al SISP ed all'ARPA Puglia, che lo valuterà e lo approverà stabilendo le eventuali prescrizioni;
8. di precisare che il presente provvedimento non costituisce autorizzazione all'esercizio degli interventi descritti, fa salvi i diritti di terzi e non esime la ditta dall'acquisizione di ogni altro parere, autorizzazione, nulla-osta, atto di assenso comunque denominato, previsti per legge o regolamento, necessari ai fini dell'esercizio dell'attività;
9. di precisare che per l'effettivo esercizio dell'impianto, sia rispettato, fra l'altro, quanto previsto dalle normative vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, elettromagnetismo, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti rilevanti;
10. di stabilire che il Gestore dovrà assicurare la salvaguardia della vegetazione spontanea, anche in singoli elementi, eventualmente presente nelle vicinanze del sito;
11. di stabilire che la fase di realizzazione dell'impianto non debba comportare, in nessun caso, l'espianto di piante della specie eventualmente sottoposta al riconoscimento di denominazione;
12. di stabilire che il proponente deve mettere in atto tutte le misure atte a prevenire qualsiasi tipo di incidente; le stesse dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e rispondere a criteri costruttivi riconosciuti quali regola dell'arte;
13. di stabilire che il proponente dovrà assicurare il corretto allontanamento ai fini del recupero/smaltimento, in conformità alla normativa di settore vigente, dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria;
14. di evidenziare che il presente provvedimento non contempla un giudizio sul dimensionamento delle opere a farsi e sulle modalità costruttive delle stesse;
15. di evidenziare che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni ambientali a carico dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della società;
16. di stabilire che ogni modifica sostanziale dell'impianto oggetto del presente provvedimento, dovrà essere comunicato a questa Provincia e sottoposto a quanto stabilito dalla parte II del D.Lgs. 152/2006 e L.R. 11/2001;
17. di notificare il presente provvedimento alla **Italcave S.p.a. P.IVA. 00138490735** sede legale

Taranto Via per Statte, 6000 in persona del legale rappresentante p.t.;

18. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti componenti la Conferenza dei Servizi, per gli adempimenti consequenziali, a cura del Settore Ecologia ed Ambiente;
19. di specificare che il proponente dovrà effettuare la pubblicazione di cui all'art. 27 co. 1 del D.lgs 152/2006 sul B.U.R.P., dandone evidenza allo scrivente Settore;
20. di specificare che il presente progetto deve essere realizzato, ai sensi dell'art. 26 comma 6 del TUA, entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Trascorso detto periodo, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata, salvo proroghe concesse dall'Autorità competente su istanza del proponente e comunque facendo salvo quanto previsto dall'art. 14 comma 5 della L.R. 11/2001;
21. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

F/to IL DIRIGENTE
Ing. Martino DILONARDO

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li _____ F/to Il Dirigente Ing. Martino DILONARDO

Si appone per il presente atto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151, del decreto Legislativo 267 del 18/08/2000.

Taranto, li _____

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
Dott. Roberto Carucci